

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 luglio 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 28 marzo 2003.

Criteria e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 30 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali Pag. 8

DECRETO 30 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Effegyn» e «Navelbine» Pag. 8

DECRETO 2 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecorex» Pag. 9

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto concernente il divieto di vendita di talune specialità medicinali Pag. 9

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina Abbott» Pag. 10

DECRETO 2 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni di varie specialità medicinali per uso umano Pag. 11

DECRETO 2 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novalgina» Pag. 11

DECRETO 3 luglio 2003.

Modifica degli stampati e del regime di fornitura di specialità medicinali contenenti paroxetina Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 3 giugno 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Società Agribios Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione Pag. 17

DECRETO 25 giugno 2003.

Iscrizione di varietà di soia (Cleope) nel registro nazionale di specie agrarie Pag. 18

DECRETO 25 giugno 2003.

Variazione di denominazione della specie agricola (girasole FUJI) Pag. 18

DECRETO 25 giugno 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (foraggiere, girasole) nei registri nazionali di specie agrarie Pag. 19

DECRETO 30 giugno 2003.

Proroga al 31 dicembre 2003 della sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri Pag. 20

DECRETO 30 giugno 2003.

Riconoscimento del consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 Pag. 21

DECRETO 30 giugno 2003.

Riconoscimento del consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 Pag. 23

DECRETO 1° luglio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» Pag. 25

DECRETO 1° luglio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» Pag. 26

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 16 dicembre 2002.

Integrazioni agli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 2, delle regole uniformi Pag. 27

DECRETO 28 maggio 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi relativi all'anno 1997 nel settore trasporto pubblico locale Pag. 28

ATTO DI INDIRIZZO 21 maggio 2003.

Abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141/T, in materia di affidamento delle gestioni totali aeroportuali Pag. 28

Ministero delle attività produttive

DECRETO 16 maggio 2003.

Rettifica all'allegato 2 al decreto 13 gennaio 2003, recante approvazione delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse Pag. 29

DECRETO 3 luglio 2003.

Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai bandi della legge n. 488/1992 per il 2003 tra i settori industria, turismo e commercio Pag. 30

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 9 luglio 2003.

Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 1° luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi Pag. 32

DECRETO 1° luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano Pag. 33

DECRETO 2 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno. Pag. 33

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia Pag. 34

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 3 luglio 2003.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000. (Deliberazione n. 2/DEL/2003). Pag. 34

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2003.

Decadenza della «Cattolica Aziende S.p.a.», in Verona, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo R.C. autoveicoli terrestri. (Provvedimento n. 2193) Pag. 35

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2003.

Decadenza de «Il Duomo Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Il Duomo S.p.a.)», in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2194). Pag. 36

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

ORDINANZA 9 luglio 2003.

Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. (Ordinanza n. 7/2003) Pag. 36

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. 1252.

Estinzione anticipata dei mutui, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, recante modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche Pag. 37

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. 19.

Mutui ad enti locali, ad enti vari ed a cooperative edilizie. Riapertura dei termini per la rinegoziazione dei mutui in essere e nuova misura dell'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'11 e 14 luglio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 41

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stargate» Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danilon» Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Canary Pox Foi» Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lifurox». Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpotrophine» Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tetramil» Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valium». Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Droptimol» Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ribomicin» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan solubile» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimazon» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor shampoo» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Exspot» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anprometazina 200» Pag. 45

Ministero delle attività produttive: Abilitazione di taluni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici..... Pag. 45

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative edilizie. . . Pag. 45

Agenzia del territorio: Tariffe d'estimo del comune di Montemarciano..... Pag. 45

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Bilancio consuntivo per l'anno 2002 . . . Pag. 46

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Sori (provincia di Genova) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003) Pag. 61

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castello di Vibio (provincia di Perugia) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2003) Pag. 61

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 marzo 2003.

Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle discipline legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, il quale prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, vengono individuati i criteri, anche in riferimento alle condizioni del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle relative comunicazioni al concessionario;

Visti gli articoli 214, 218 e 232 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Può essere ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.

Art. 2.

1. Il soggetto che si trova nelle condizioni indicate nell'art. 1 può chiedere, in via alternativa:

- a) la dilazione del pagamento del debito;
- b) la rateizzazione del pagamento del debito;
- c) la dilazione e successiva rateizzazione del pagamento del debito.

Art. 3.

1. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata all'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, prima dell'inizio della procedura esecutiva, personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore mediante apposita delega scritta.

2. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'inammissibilità della domanda.

4. Il funzionario addetto all'ufficio competente appone l'indicazione del giorno e della persona che presenta la domanda e sottoscrive per ricevuta.

5. La domanda può essere trasmessa anche a mezzo di raccomandata. Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda e appone sulla stessa l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.

6. La domanda deve contenere:

- a) le generalità del debitore;
- b) l'indicazione della partita di credito cui si riferisce e dell'eventuale data di notifica della cartella di pagamento;
- c) l'indicazione dell'importo del credito per il quale si chiede la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento, ai sensi dell'art. 2;
- d) l'esposizione delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito ed il termine più breve entro il quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento;
- e) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli eventuali familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'erario o verso terzi.
- f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico del debitore per il recupero del credito di cui è chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento.
- g) l'indicazione di eventuali altri debiti verso l'erario per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali per i quali sia stata concessa la dilazione e decorra il relativo termine ovvero sia in corso il pagamento rateale.

Art. 4.

1. Qualora la domanda di dilazione ovvero di rateizzazione non contenga tutti i dati specificati nell'art. 3, l'ufficio ne dichiara la inammissibilità.

Art. 5.

1. Quando la domanda è presentata nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, l'ufficio richiede al concessionario che ha in carico il ruolo notizie sullo stato della procedura.

2. L'ufficio, ove lo ritenga opportuno, procede al controllo della veridicità dei dati contenuti nella domanda con le modalità di cui all'art. 71, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ovvero, nei casi non disciplinati da detto articolo, richiedendo per iscritto al debitore la relativa documentazione. Il debitore è tenuto a produrre la documentazione necessaria a consentire il relativo accertamento nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell'ufficio, con le modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 5.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta:

a) l'improcedibilità della domanda, qualora il provvedimento che decide sull'istanza non sia già stato emesso;

b) la revoca del provvedimento favorevole che sia già stato emesso, nel caso in cui la documentazione richiesta riguardi elementi che l'ufficio ha ritenuto determinanti per la decisione;

4. Quando con la stessa sentenza o decreto penale di condanna è stato disposto il pagamento rateale di pena pecuniaria, il beneficio della dilazione ovvero della rateizzazione delle spese processuali o delle sanzioni processuali pecuniarie — sempre che la richiesta sia stata ritenuta ammissibile — è concesso senza necessità di ulteriori accertamenti sulla situazione economica del debitore.

5. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla vigente normativa, il debitore decade dal beneficio concesso a ragione delle dichiarazioni non veritiere e l'ufficio revoca il relativo provvedimento.

6. Nel caso in cui il provvedimento emesso venga revocato prima dell'iscrizione a ruolo della partita di credito, l'ufficio deve procedere all'immediata iscrizione a ruolo del debito non ancora riscosso.

7. Nel caso in cui il provvedimento emesso venga revocato dopo l'iscrizione a ruolo della partita di credito, l'ufficio deve comunicare al concessionario la decadenza dal beneficio affinché lo stesso possa procedere al recupero del debito non ancora riscosso mediante esecuzione forzata sulla base dello stesso ruolo.

Art. 6.

1. Il funzionario addetto all'ufficio competente può, a seguito di espressa richiesta dell'interessato, concedere:

a) la dilazione del pagamento del debito, con conseguente sospensione della riscossione, per un periodo massimo di dodici mesi, con obbligo di pagamento integrale del debito alla scadenza del termine concesso;

b) la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di trenta rate con cadenza mensile;

c) la dilazione del pagamento, con conseguente sospensione della riscossione, per un periodo massimo di sei mesi, e la successiva rateizzazione del pagamento per un numero massimo di ventiquattro rate con cadenza mensile.

Art. 7.

1. La dilazione del pagamento del debito — e la relativa misura — con conseguente sospensione della riscossione, è concessa tenuto conto del tempo richiesto dal debitore per adempiere al pagamento e delle sue condizioni economiche, rapportate al credito che l'ufficio deve recuperare.

Art. 8.

1. Il numero e l'importo delle rate sono determinati tenuto conto della somma che il debitore può versare mensilmente e delle sue condizioni economiche, rapportate al credito che l'ufficio deve recuperare.

2. In ogni caso l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere soggetto ad adeguamento biennale con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

4. La scadenza di ogni rata è fissata nell'ultimo giorno del mese.

Art. 9.

1. Sulla richiesta di dilazione e rateizzazione decide il funzionario addetto all'ufficio competente con provvedimento da comunicare al debitore.

2. Il provvedimento contiene:

a) le generalità del debitore;

b) l'indicazione della partita di credito alla quale la domanda si riferisce;

c) la data di presentazione della domanda;

d) le valutazioni in ordine alle condizioni economiche del debitore, rapportate all'entità del debito, che giustificano la concessione del beneficio ovvero le ragioni che determinano il rigetto della domanda;

e) l'importo complessivo del debito risultante: 1) dalle somme dovute per le quali è chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione; 2) dagli interessi complessivi di dilazione ovvero rateizzazione del debito; 3) dalle spese postali.

f) il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse, con indicazione della somma dovuta per interessi su ciascuna rata;

g) la data in cui deve essere effettuato il pagamento a seguito di concessione di dilazione ovvero la data della prima rata nonché quella delle rate successive;

h) l'indicazione che, unitamente all'importo integrale del debito, alla scadenza del termine di dilazione ovvero alla prima rata, devono essere versati al concessionario gli interessi di mora, se maturati, nonché gli eventuali compensi e spese;

i) l'obbligo di far pervenire all'Ufficio le ricevute di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento dell'importo complessivo nel caso di cui all'art. 6, lettera a), ovvero di ogni singola rata nei casi di cui all'art. 6, lettere b) e c).

3. Il provvedimento deve, altresì, contenere le seguenti avvertenze:

a) in caso di inadempimento alla scadenza del termine di dilazione ovvero di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dal beneficio e si procede all'iscrizione a ruolo per l'importo dovuto ovvero è riavviata la riscossione mediante ruolo per il pagamento dell'importo dovuto ed il debito non potrà più essere dilazionato o rateizzato;

b) in ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione;

c) il provvedimento è impugnabile avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

4. Nel caso in cui la domanda venga dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata, se la stessa è stata presentata nella fase dell'adempimento spontaneo, il provvedimento deve contenere l'invito al pagamento del credito nel termine di 30 giorni e al conseguente deposito della ricevuta di versamento presso l'ufficio che procede alla riscossione nei successivi dieci giorni, con avvertimento che, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'istanza, e decorsi dieci giorni senza che si sia provveduto al deposito della ricevuta di versamento, l'ufficio procederà all'iscrizione del credito a ruolo.

5. La domanda dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata può essere riproposta all'ufficio nel termine di decadenza indicato dall'art. 232, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 10.

1. Il provvedimento che dispone la dilazione ovvero la rateizzazione del credito dopo l'iscrizione a ruolo deve essere comunicato — a cura dell'ufficio — al concessionario, ai sensi degli articoli 214 e 218, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. In caso di inadempimento, il concessionario riprende automaticamente la riscossione ai sensi dell'art. 218, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11.

1. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio competente diretto al debitore che ha presentato domanda di dilazione ovvero di rateizzazione va comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le relative spese postali di spedizione vanno addebitate all'interessato e riscosse insieme al debito principale.

Art. 12.

1. Gli interessi devono essere calcolati al tasso dettato dall'art. 21, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.

2. Gli interessi vanno applicati con la seguente decorrenza:

a) nella fase dell'adempimento spontaneo: dal giorno successivo allo spirare del termine di mesi uno dalla notifica dell'invito al pagamento;

b) nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito: 1) dal giorno successivo allo spirare del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, quando l'istanza è presentata prima di tale data; 2) dalla data di presentazione della domanda, quando la stessa è presentata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

3. Nel caso di dilazione, gli interessi devono essere calcolati tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la data di decorrenza, individuata ai sensi del comma 2, e la scadenza del termine di pagamento.

4. Nel caso di rateizzazione, si procede all'ammortamento del debito con il procedimento a rata costante, maggiorando la prima rata dell'importo degli interessi maturati nel periodo compreso tra la data di decorrenza, individuata ai sensi del comma 2, e l'inizio del piano di ammortamento.

Art. 13.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 272

03A08347

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande, pervenute il 16 e 22 aprile 2003, della ditta I.B.N. Istituto Biologico Nazionale S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Aciclovir - «400» astuccio 24 compresse 400 mg - A.I.C. n. 033063 013;

Aciclovir - «800» astuccio 35 compresse 800 mg - A.I.C. n. 033063 025;

Amoxicillina IBN - «1g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 032892 010.

Ditta I.B.N. Istituto Biologico Nazionale S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08419

DECRETO 30 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Effegyn» e «Navelbine».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute in data 24 giugno 2003, dalle ditte Effik Italia S.p.a. e Pierre Fabre Pharma S.r.l., che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ditta: Effik Italia S.p.a. - specialità medicinale: EFFEGYN - confezione «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034432017;

ditta: Pierre Fabre Pharma S.r.l. - specialità medicinale: NAVELBINE - confezione: «30 mg capsule molli» 1 capsula - A.I.C. n. 027865118.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 30 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08423

DECRETO 2 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecorex».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 2 aprile 2003 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni: ECOREX - 5 lavande vaginali 150 ml 0,1% - A.I.C. n. 025950 092.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08422

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto concernente il divieto di vendita di talune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le autorizzazioni in precedenza rilasciate alla società S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico;

Visto il decreto n. 800.5/D.V./D4 del 19 luglio 2002 con cui questa direzione generale ha vietato la vendita delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto prodotte nell'officina S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico sita in via Giuseppe

Mazzini n. 9 - Cenate Sotto (Bergamo) e la preparazione dei medicinali su ricetta medica aventi composizione analoga alle suddette specialità;

Visto il verbale ispettivo del 16-20 dicembre 2002 relativo all'officina S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico sita in via Giuseppe Mazzini n. 9 - Cenate Sotto (Bergamo) dal quale risulta che a seguito dell'esito positivo delle nuove convalide del processo produttivo, anche ai fini della verifica dei singoli processi di sterilizzazione, si può revocare il suddetto decreto di divieto di vendita limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per la revoca del divieto di vendita delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il provvedimento di divieto di vendita n. 800.5/D.V./D4 del 19 luglio 2002 limitatamente alle sottoindicate specialità medicinali prodotte nell'officina S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico sita in via Giuseppe Mazzini n. 9 - Cenate Sotto (Bergamo):

«Aloperidolo» 5 fiale 1 ml 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030651018;

«Aloperidolo» - 50 fiale 1 ml 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030651020;

«Emetina cloridrato» 5 fiale 1 ml 20 mg - A.I.C. n. 030666010;

«Emetina cloridrato» 50 fiale 1 ml 20 mg - A.I.C. n. 030666022;

«Glucosio 33% sol. iniettabile» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 030672265;

«Glucosio 33% sol. iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672277;

«Glucosio 50% sol. iniettabile» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 030672291;

«Glucosio 50% sol. iniettabile» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 030672303;

«Glucosio 50% sol. iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672315;

«Glucosio 70% sol. iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672341;

«Glucosio 50% sol. iniettabile» 1 sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030672556.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla società interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08421

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina Abbott».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Abbott S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Abbott S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: NITROGLICERINA ABBOTT:

15 cerotti transdermici 5 mg - A.I.C. n. 032784011;

15 cerotti transdermici 10 mg - A.I.C. n. 032784023;

15 cerotti transdermici 15 mg - A.I.C. n. 032784035.

Ditta Abbott S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08420

DECRETO 2 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni di varie specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 11 marzo 2003 della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fresenius Kabi S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

specialità medicinale: «Kabimix»;

confezioni:

«1830 Kcal emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca 2580 ml - A.I.C. n. 029366010;

«2550 Kcal emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca 2580 ml - A.I.C. n. 029366022;

specialità medicinale: «Solplex 40»;

confezione: 1 flacone in soluzione fisiologica 500 ml - A.I.C. n. 024972010;

specialità medicinale: «Solplex 70»;

confezione: 1 flacone in soluzione fisiologica 500 ml 6% - A.I.C. n. 024973012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08425

DECRETO 2 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novalgina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 10 aprile 2003 della ditta Aventis Pharma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Aventis Pharma S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

NOVALGINA, 20 compresse 500 mg;

A.I.C.: n. 008679 019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08424

DECRETO 3 luglio 2003.

Modifica degli stampati e del regime di fornitura di specialità medicinali contenenti paroxetina.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10/11 giugno 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di paroxetina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali a base di paroxetina, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali a base di paroxetina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. INDICAZIONI TERAPEUTICHE.

La paroxetina è indicato nel trattamento dei seguenti quadri clinici:

adulti:

depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansia e prevenzione delle recidive e delle ricadute della depressione;

disturbo ossessivo compulsivo e prevenzione delle sue recidive;

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia e prevenzione delle sue recidive (l'aggiunta di paroxetina alla terapia cognitiva di tipo comportamentale si è dimostrata significativamente più efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico rispetto alla terapia cognitiva comportamentale da sola);

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo da stress post-traumatico;

bambini/adolescenti: la paroxetina non è indicata per l'uso in bambini ed adolescenti al di sotto dei 18 anni. In particolare, studi clinici controllati non sono stati in grado di dimostrare l'efficacia e di conseguenza non supportano l'impiego di paroxetina per il trattamento di bambini ed adolescenti affetti da disturbo depressivo maggiore (vedere 4.3 Controindicazioni, 4.8 Effetti indesiderati).

4.2. POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE.

Depressione.

Adulti: la dose raccomandata è di 20 mg, una volta al giorno. Il dosaggio può essere aumentato fino a 50 mg al giorno, in base alla risposta del paziente, con aumenti graduali di 10 mg.

Bambini/adolescenti: l'efficacia e la sicurezza della paroxetina nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni non è stata dimostrata. Studi clinici controllati non hanno dimostrato l'efficacia e non supportano l'uso di paroxetina nel trattamento dei bambini ed adolescenti affetti da disturbo depressivo maggiore (vedere 4.8 Effetti indesiderati).

Disturbo ossessivo compulsivo.

Adulti: la dose raccomandata è di 40 mg al giorno. La dose iniziale è di 20 mg al giorno e può essere aumentata settimanalmente, con aumenti graduali di 10 mg, in base alla risposta del paziente. In alcuni casi il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di 60 mg al giorno.

Disturbo da attacchi di panico.

Adulti: la dose raccomandata è di 40 mg al giorno. La dose iniziale è di 10 mg al giorno e può essere aumentata settimanalmente, con aumenti graduali di 10 mg, in base alla risposta del paziente. In alcuni casi il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di 60 mg al giorno.

Un basso dosaggio iniziale è raccomandato per ridurre al minimo il potenziale peggioramento della sintomatologia da panico, come si è osservato generalmente nel trattamento iniziale di questo disturbo.

Disturbo d'ansia sociale/fobia sociale - Disturbo da stress post-traumatico.

Adulti: la dose raccomandata è di 20 mg al giorno. Alcuni pazienti che non rispondono al trattamento con 20 mg, possono trarre beneficio da graduali incrementi posologici di 10 mg per volta, fino ad un massimo di 50 mg al giorno, in base alla risposta individuale.

INFORMAZIONI GENERALI.

Interruzione del trattamento.

Come con altri farmaci psicoattivi si deve generalmente evitare un'interruzione brusca del trattamento (vedere 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e 4.8 Effetti indesiderati).

Il regime a riduzioni graduali della posologia adoperato nel corso di recenti studi clinici su pazienti adulti ed in età pediatrica ha utilizzato un decremento progressivo del dosaggio giornaliero pari a 10 mg al giorno ad intervalli settimanali.

Adulti: qualora la dose utilizzata sia superiore a 20 mg al giorno, una volta raggiunta una dose di 20 mg al giorno, i pazienti hanno proseguito con tale dose per una settimana prima dell'interruzione del trattamento. Se si dovessero manifestare sintomi difficilmente tollerati dal paziente a seguito della riduzione della dose o in seguito alla interruzione del trattamento, in tal caso si può prendere in considerazione il ripristino della dose prescritta in precedenza. Successivamente il medico può continuare a ridurre la dose ma in modo più graduale.

Come per tutti i farmaci antidepressivi, il dosaggio, in base alla risposta terapeutica, deve essere aggiustato e rivisto se necessario entro le prime due o tre settimane dall'inizio della terapia.

I pazienti dovrebbero essere trattati per un periodo sufficiente ad assicurare la remissione completa dei sintomi; tale periodo può essere di molti mesi sia per la depressione, sia per il disturbo ossessivo compulsivo che per il disturbo da attacchi di panico.

Negli studi a lungo termine con paroxetina è emerso che l'efficacia si mantiene per periodi di almeno un anno nel trattamento della depressione e del disturbo ossessivo compulsivo e per oltre un anno nel trattamento del disturbo da attacchi di panico.

La paroxetina dovrebbe essere assunto preferibilmente una volta al giorno, al mattino a colazione. Le compresse dovrebbero essere deglutite piuttosto che masticate.

La sospensione orale viene fornita con un bicchierino dosatore, per l'assunzione della dose prescritta (5 ml di sospensione contengono 10 mg di paroxetina).

Popolazioni speciali.

Anziani: nei soggetti anziani è stato riscontrato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di paroxetina, tuttavia il range delle concentrazioni plasmatiche è sovrapponibile a quello osservato in soggetti più giovani.

Il trattamento deve iniziare alle stesse dosi utilizzate nell'adulto e può essere aumentato, con incrementi di 10 mg alla volta, fino al dosaggio massimo di 40 mg al giorno.

Bambini/Adolescenti: l'efficacia e la sicurezza della paroxetina nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni non è stata dimostrata. Studi clinici controllati nella depressione non sono stati in grado di dimostrare l'efficacia, e non supportano l'impiego di paroxetina nel trattamento di bambini ed adolescenti affetti da disturbi depressivi (vedere 4.3 Controindicazioni e 4.8 Effetti indesiderati).

Pazienti con insufficienza renale/epatica.

In pazienti con insufficienza renale grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) o insufficienza epatica grave è stato riscontrato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di paroxetina: pertanto si raccomanda la somministrazione delle dosi più basse dell'intervallo posologico.

4.3. CONTROINDICAZIONI.

Ipersensibilità nota alla paroxetina e agli eccipienti. La paroxetina non deve essere somministrata nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni (vedere 4.8 Effetti indesiderati). Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento (vedere 4.6 Gravidanza ed allattamento).

La paroxetina non deve essere usata in associazione con farmaci inibitori delle monoamino-ossidasi (MAO-inibitori) o entro due settimane dalla fine del trattamento con MAO-inibitori. Analogamente, non è opportuno iniziare una terapia con MAO-inibitori entro due settimane dalla fine della terapia con paroxetina (vedere 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).

La paroxetina non deve essere usata in associazione a tioridazina perché, come con altri farmaci inibitori dell'enzima epatico CYP450 2D6, può elevare i livelli plasmatici della tioridanzina (vedere 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).

La somministrazione di tioridanzina da sola può indurre prolungamento dell'intervallo QTc associato a gravi aritmie ventricolari quali torsioni di punta e morte improvvisa.

4.4. SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO.

La terapia con paroxetina deve essere iniziata con cautela come minimo 2 settimane dopo la cessazione del trattamento con MAO-inibitori e il suo dosaggio deve essere aumentato gradualmente fino a raggiungere una risposta ottimale (vedere 4.3 Controindicazioni e 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione).

Come con altri SSRI, la paroxetina deve essere usata con cautela in pazienti già in trattamento con neurolettici, poiché con questa associazione sono stati riportati sintomi suggestivi di casi di «sindrome maligna da neurolettici».

Mania.

Come con tutti gli altri antidepressivi, la paroxetina deve essere usata con precauzione in pazienti con storia clinica di mania.

Triptofano.

Poiché sono stati riferiti eventi avversi in caso di somministrazione contemporanea di triptofano ed altri inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, la paroxetina non deve essere usata in corso di trattamento con triptofano (vedere 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione).

Patologie cardiovascolari.

In presenza di patologie cardiovascolari devono essere osservate le consuete precauzioni.

Epilessia.

Come nel caso di altri antidepressivi, la paroxetina deve essere usata con cautela in pazienti epilettici.

Convulsioni.

Complessivamente l'incidenza di convulsioni in pazienti trattati con paroxetina è stata <0,1%. Il farmaco deve essere sospeso nei pazienti che presentino convulsioni.

Suicidio/idee suicide e disturbi psichiatrici.

La possibilità di tentativi di suicidio rappresenta una componente insita nel disturbo depressivo maggiore e può persistere finché non si verifichi un miglioramento significativo. Poiché possono non verificarsi miglioramenti durante le prime settimane di trattamento o in quelle immediatamente successive, i pazienti devono essere attentamente controllati fino ad avvenuto miglioramento. Altre malattie psi-

chiatriche per cui la paroxetina è prescritta possono anche essere associate ad un aumentato rischio di tendenze suicide. Inoltre, queste malattie possono essere associate al disturbo depressivo maggiore. Quando si trattano pazienti con altri disturbi psichiatrici si devono pertanto osservare le stesse precauzioni seguite durante il trattamento di pazienti con disturbo depressivo maggiore. Terapia elettroconvulsivante (ECT).

Esiste un'esperienza clinica limitata nella somministrazione concomitante di paroxetina con terapia elettroconvulsivante (ECT).

Glaucoma.

Come con altri SSRI, la paroxetina può raramente causare midriasi e pertanto dovrebbe essere usata con cautela in pazienti con glaucoma ad angolo chiuso.

Hypericum perforatum.

Gli effetti indesiderati possono essere più frequenti durante l'uso contemporaneo di inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani e preparazioni a base di *Hypericum perforatum*.

Raramente, prevalentemente nell'anziano, è stata riscontrata iponatriemia, che generalmente scompare con la sospensione del farmaco.

La sospensione orale di paroxetina contiene metil- e propilidrossibenzoato (parabeni): questi possono causare orticaria, generalmente reazioni di tipo ritardato come la dermatite da contatto e raramente reazioni di tipo immediato con broncospasmo.

Sono stati riportati fenomeni emorragici a livello della cute e delle mucose in concomitanza del trattamento con paroxetina. La paroxetina deve pertanto essere usata con cautela in pazienti in trattamento concomitante con farmaci che aumentano il rischio di sanguinamento (anticoagulanti; farmaci che influenzano l'aggregazione piastrinica, quali antiinfiammatori non steroidei, acido acetilsalicilico, ticlopidina, etc.) ed in pazienti con tendenza nota o predisposizione ad emorragie.

Sintomi osservati in seguito ad interruzione del trattamento con paroxetina.

Alcuni pazienti possono manifestare dei sintomi in seguito ad interruzione del trattamento con paroxetina, in particolare se il trattamento è interrotto bruscamente (vedere 4.8 Effetti indesiderati). Si consiglia pertanto di ridurre gradualmente la dose se si decide di interrompere il trattamento (vedere 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

Porre attenzione a non interpretare tali sintomi attribuendoli ad un peggioramento della malattia psichiatrica trattata.

4.5. INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E ALTRE FORME DI INTERAZIONE.

Gli studi clinici hanno evidenziato che l'assorbimento e la farmacocinetica della paroxetina non sono influenzati o lo sono solo marginalmente (ossia a un livello che non richiede alcuna modificazione del regime posologico) da:

cibo;

antiacidi;

digossina;

propranololo;

alcol: sebbene la paroxetina non aumenti gli effetti dannosi psicomotori indotti dalla assunzione di alcool, l'uso concomitante è sconsigliato;

litio: benché non siano state rilevate interazioni farmacocinetiche, dato che l'esperienza clinica è limitata, la somministrazione contemporanea di paroxetina e litio deve essere intrapresa con cautela;

enzimi preposti al metabolismo dei farmaci.

Il metabolismo e la farmacocinetica della paroxetina possono essere influenzati dalla induzione o dalla inibizione degli enzimi che metabolizzano i farmaci. Per esempio, la cimetidina, farmaco noto inibitore del metabolismo enzimatico, può aumentare la biodisponibilità di paroxetina.

Qualora la paroxetina sia somministrata in concomitanza con un farmaco inibitore del metabolismo enzimatico (ad esempio sodio valproato), deve essere preso in considerazione l'uso delle dosi più basse dell'intervallo posologico.

In caso di somministrazione contemporanea con farmaci noti quali induttori del metabolismo enzimatico (ad esempio carbamazepina, fenitoina), non è richiesto alcun aggiustamento della dose iniziale. Qualsiasi successiva modifica della posologia deve essere basata sulla risposta clinica (tollerabilità ed efficacia).

Interazioni tra paroxetina e altri farmaci.

La somministrazione quotidiana di paroxetina aumenta significativamente i livelli plasmatici di prociclidina; altri farmaci anticolinergici possono essere similmente influenzati. Qualora si osservassero effetti anticolinergici, la dose di prociclidina dovrebbe essere ridotta.

Anticonvulsivanti: carbamazepina, fenitoina, sodio valproato. La somministrazione concomitante non ha mostrato alcun effetto sul profilo farmacocinetico e farmacodinamico, in pazienti epilettici.

Laddove è consuetudine clinica l'associazione fra un ipnoinducente a breve durata di azione e un antidepressivo, non sono stati registrati eventi avversi.

Isoenzimi P450.

CYP2D6.

Come con altri antidepressivi, inclusi gli altri SSRI, la paroxetina inibisce l'enzima CYP2D6 del citocromo epatico P450. L'inibizione del CYP2D6 può portare all'aumento delle concentrazioni plasmatiche di farmaci in co-somministrazione, metabolizzati da questo stesso isoenzima. Fra questi sono inclusi alcuni antidepressivi triciclici (es. amitriptilina, nortriptilina, imipramina e desipramina), neurolettici fenotiazinici (es. perfenazina e tioridazina), risperidone, gli antiaritmici di classe I C (es. propafenone e flecainide) e metoprololo.

CYP3A4.

Uno studio di interazione in vivo che prevedeva la co-somministrazione, allo steady state, di paroxetina e terfenadina, un substrato per il citocromo CYP3A4, non ha evidenziato alcun effetto della paroxetina sulla farmacocinetica della terfenadina. Uno studio simile di interazione in vivo non ha evidenziato effetti della paroxetina sulla farmacocinetica dell'alprazolam e viceversa. La concomitante somministrazione di paroxetina con terfenadina, alprazolam ed altri farmaci noti quali substrati dell'isoenzima CYP3A4 non dovrebbe costituire un rischio.

Interazioni della classe degli SSRI.

Analogamente ad altri SSRI, la somministrazione contemporanea con farmaci serotoninergici [ad es. MAO-inibitori (vedere 4.3 Controindicazioni), L-triptofano] può portare alla insorgenza di effetti associati alla serotonina (sindrome serotoninergica; vedere 4.8 Effetti indesiderati). Il rischio connesso all'uso della paroxetina in associazione con altri farmaci attivi sul sistema nervoso centrale non è stato sistematicamente valutato. Pertanto, si raccomanda cautela nei casi in cui ne sia necessaria la somministrazione concomitante.

I farmaci appartenenti alla classe degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina possono accrescere il rischio di sanguinamento quando sono somministrati in concomitanza con anticoagulanti o con farmaci che influenzano l'aggregazione piastrinica (farmaci antinfiammatori non steroidei, acido acetilsalicilico, ticlopidina, ecc.) (vedere anche 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso).

4.6. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO.

Sebbene gli studi sugli animali non abbiano dimostrato alcun effetto teratogeno o embriotossico selettivo, la sicurezza della paroxetina nella donna in gravidanza non è stata stabilita; pertanto il prodotto non deve essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento se non nei casi in cui il potenziale beneficio superi il possibile rischio e comunque sotto il diretto controllo del medico.

4.7. EFFETTI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE E DI USARE MACCHINARI.

L'esperienza clinica ha dimostrato che la terapia con paroxetina non è associata ad alterazioni delle funzioni cognitive o psicomotorie.

Tuttavia, come con tutti i farmaci psicoattivi, i pazienti dovrebbero essere avvertiti di usare cautela nell'uso di macchinari pericolosi e nella guida di autoveicoli.

Sebbene la paroxetina non aumenti gli effetti dannosi psicomotori indotti dalla assunzione di alcool, l'uso concomitante è sconsigliato.

4.8. EFFETTI INDESIDERATI.

Alcuni degli eventi indesiderati riportati sotto possono diminuire in intensità e frequenza pur continuando il trattamento e non comportano generalmente interruzione della terapia. Le reazioni avverse sono elencate di seguito per organo, apparato/sistema e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comuni ($\geq 1/10$), comuni ($\geq 1/100$, $< 1/10$), non comuni ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), rare ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$), molto rare ($< 1/10000$), incluse segnalazioni isolate. Le frequenze degli eventi comuni e non comuni sono state generalmente calcolate tramite dati aggregati di sicurezza provenienti da una popolazione di oltre 8000 pazienti trattati con paroxetina nel corso di studi clinici e sono riportate come incidenza superiore a quanto osservato con il placebo. Gli eventi rari e molto rari sono stati generalmente estrapolati da dati ottenuti successivamente all'immissione in commercio e si riferiscono alla incidenza di quanto viene segnalato piuttosto che all'incidenza reale.

Disturbi ematologici e del sistema linfatico.

Non comuni: sanguinamento anomalo, in particolare a carico della cute e delle mucose (per lo più ecchimosi), emorragie ginecologiche, manifestazioni emorragiche a carico del tratto gastrointestinale o anche di altri distretti dell'organismo.

Molto rari: trombocitopenia.

Talvolta è stata rilevata anche porpora.

Disturbi del sistema immunitario.

Molto rari: reazioni allergiche (incluse orticaria ed angioedema; edema al viso).

Disturbi endocrini.

Molto rari: sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (SIADH).

Disturbi del metabolismo e nutrizionali.

Comuni: diminuzione dell'appetito.

Rari: iponatremia.

L'iponatremia è stata soprattutto riportata in pazienti anziani ed è talvolta provocata dalla sindrome di inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (SIADH).

Disturbi psichiatrici.

Comuni: sonnolenza, insonnia.

Non comuni: confusione.

Rari: reazioni maniacali.

Disturbi del sistema nervoso.

Comuni: vertigini, tremori.

Non comuni: disturbi extrapiramidali.

Rari: convulsioni.

Molto rari: sindrome serotoninergica (i sintomi/segni possono includere agitazione, confusione, diaforesi, allucinazioni, iperreflessia, mioclono, brividi, tachicardia e tremore).

Sono stati riportati casi di disturbi extrapiramidali, inclusa distonia oro-facciale, in pazienti con pregressi disturbi del movimento o in pazienti in trattamento con neurolettici. Inoltre, acatisia è stata raramente riportata.

Disturbi oculari.

Comuni: visione offuscata.

Molto rari: glaucoma acuto.

Disturbi cardiaci.

Non comuni: tachicardia sinusale.

Disturbi vascolari.

Non comuni: aumento o calo transitorio della pressione arteriosa.

Sono stati riportati aumenti o cali transitori della pressione arteriosa in seguito a trattamento con paroxetina, di solito in pazienti con preesistente ipertensione o ansia.

Disturbi respiratori, del torace e del mediastino.

Comuni: sbadiglio.

Disturbi gastrointestinali.

Molto comuni: nausea.

Comuni: stipsi, diarrea, secchezza delle fauci.

Disturbi epato-biliari.

Rari: incremento degli enzimi epatici.

Molto rari: eventi a carico del fegato (quali epatite, talvolta associata ad ittero e/o insufficienza epatica).

Sono stati riportati incrementi degli enzimi epatici. Eventi a carico del fegato (quali epatite, talvolta associata a ittero e/o insufficienza epatica) sono stati riferiti molto raramente durante il periodo successivo all'immissione in commercio. Si consiglia di sospendere il trattamento in caso di alterazioni prolungate dei test di funzionalità epatica.

Disturbi della cute e del sottocutaneo.

Comuni: sudorazione.

Non comuni: rash cutanei.

Molto rari: reazioni di fotosensibilità.

Disturbi renali ed urinari.

Non comuni: ritenzione urinaria.

Disturbi del sistema riproduttivo e mammari.

Molto comuni: disfunzioni sessuali.

Rari: iperprolattinemia, galattorrea.

Disturbi generali e relativi al sito di somministrazione.

Comuni: astenia.

Molto rari: edema periferico.

Sintomi osservati in seguito ad interruzione del trattamento con paroxetina.

Comuni: vertigini, disturbi sensoriali, disturbi del sonno, ansia.

Non comuni: agitazione, nausea, sudorazione.

Come molti farmaci psicoattivi, l'interruzione del trattamento con paroxetina (soprattutto se brusca) può portare a sintomi quali vertigini, disturbi sensoriali (incluse parestesia e sensazioni di scossa elettrica), disturbi del sonno, agitazione o ansia, palpitazioni, irritabilità, cefalea, nausea e sudorazione. Nella maggior parte dei pazienti, questi eventi sono da lievi a moderati e sono auto-limitanti. Nessun gruppo particolare di pazienti sembra essere a rischio più elevato per questi sintomi; si consiglia pertanto che, se non è più richiesto il trattamento con paroxetina, vi sia una interruzione tramite graduale riduzione della dose (vedere 4.2 Posologia e modo di somministrazione e 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso).

Eventi avversi osservati in corso di studi clinici su pazienti in età pediatrica.

Durante studi clinici su pazienti in età pediatrica sono stati riportati i seguenti eventi avversi in almeno il 2% dei pazienti e tali eventi si sono verificati con una incidenza per lo meno due volte superiore rispetto al placebo: diminuzione dell'appetito, tremore, sudorazione, ipercinesia, atteggiamento ostile, agitazione, labilità emotiva (incluso pianto, fluttuazioni dell'umore, autolesionismo, ideazioni suicidarie e tentativi di suicidio). Ideazioni suicidarie e tentativi di suicidio sono stati osservati principalmente durante studi clinici con adolescenti affetti da disturbo depressivo maggiore).

In studi con regime a riduzioni graduali della posologia, i sintomi riportati durante la fase di riduzione graduale o successivamente all'interruzione del trattamento con paroxetina, osservati in almeno il 2% dei pazienti e che si sono verificati con una incidenza per lo meno due volte superiore rispetto al placebo, sono stati: nervosismo, vertigini, nausea, labilità emotiva (incluso pianto, fluttuazioni dell'umore, autolesionismo, ideazioni suicidarie e tentativi di suicidio) e dolore addominale.

4.9. SOVRADOSAGGIO.*Sintomi e segni.*

Sulla base delle informazioni disponibili riguardo al sovradosaggio con paroxetina, appare evidente un ampio margine di sicurezza.

L'esperienza nei casi di sovradosaggio ha indicato che, oltre ai sintomi descritti nella sezione 4.8 Effetti indesiderati, sono stati riportati vomito, midriasi, febbre, variazioni della pressione arteriosa, cefalea, contrazioni muscolari involontarie, agitazione, ansia e tachicardia.

I pazienti si sono generalmente ripresi senza gravi sequele anche nei casi in cui la paroxetina è stata assunta, da sola, fino a dosi di 2000 mg. Sono stati occasionalmente riferiti casi di coma o variazioni dell'ECG e, solo in casi estremamente rari, eventi fatali, generalmente quando la paroxetina è stata assunta in associazione ad altri farmaci psicotropi, con o senza alcool.

Trattamento.

Non si conosce nessun antidoto specifico.

Il trattamento deve basarsi sulle abituali misure utilizzate nel sovradosaggio con antidepressivi. Qualora appropriato, si consiglia svuotamento gastrico attraverso induzione di emesi o lavanda gastrica o entrambi. Successivamente può essere somministrato carbone attivo, 20 o 30 g ogni 4-6 ore nelle prime 24 ore dopo l'ingestione. È indicata una terapia di supporto con attenta osservazione e frequente monitoraggio dei segni vitali.

03A08457

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 3 giugno 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Società Agribios Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE**

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 13 marzo 1996, con il quale il laboratorio Agribios Srl, ubicato in Canicattì (Agrigento), via Carlo Alberto n. 248/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «società Agribios Srl», ubicato in Canicattì (Agrigento), via Carlo Alberto n. 248/A, nella persona del responsabile dott. Santo Castagna, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Grado babo;
indice di rifrazione;
acidità volatile;
ceneri;
estratto secco;
grado alcolico;
acidità totale;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
densità;
pH;
zuccheri riduttori.

03A08380

DECRETO 25 giugno 2003.

Iscrizione di varietà di soia (Cleope) nel registro nazionale di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SOIA

Codice	Denominazione	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
007845	Cleope	1	Guerresi Corrado & C. Viareggio s/M (VR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A08307

DECRETO 25 giugno 2003.

Variatione di denominazione della specie agricola (girasole FUJI).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «Malicia»;

Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Malicia» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «Malicia», iscritta con decreto ministeriale del 13 maggio 2002, è modificata in «FUJI».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A08308

DECRETO 25 giugno 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (foraggiere, girasole) nei registri nazionali di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tali verifiche sono state effettuate con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

LOGLIO D'ITALIA

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
007840	Bartempo	T	Barenbrug Research Wolfheze - NL

LOGLIO PERENNE
(non destinato ad uso foraggero)

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
0077726	Barblack	D	Barenbrug Research Wolfheze - NL
007823	Paradise	D	Pure Seed Testing - USA

FESTUCA ROSSA
(non destinata ad uso foraggero)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007825	Inverness	Pure Seed Testing - USA
007841	Aberdeen	Pure Seed Testing - USA

FESTUCA OVINA
(non destinata ad uso foraggero)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007827	Little Bighorn	Pure Seed Testing - USA

FESTUCA ARUNDINACEA
(non destinata ad uso foraggero)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007824	Merlin Gold	Pure Seed Testing - USA
007830	Hotspur	Pure Seed Testing - USA
007727	Labarinth	Barenbrug Research Wolfheze - NL

AGROSTIDE TENUE
(non destinata ad uso foraggero)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007822	Alister	Pure Seed Testing - USA

GIRASOLE

Codice	Denominazione	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
008071	LG5665M	HS	Limagrain Genetics - F
008072	LG5651M	HS	Limagrain Genetics - F
008076	LG5395M	HS	Limagrain Genetics - F
008074	LG5380M	HS	Limagrain Genetics - F
008077	Original	HS	Limagrain Genetics - F
008075	Bacco	HS	Limagrain Genetics - F
008070	Asso	HS	Limagrain Genetics - F
008073	Animo	HS	Limagrain Genetics - F
008094	Cabrio	HS	Verneuil Recherche - F
008106	Tekny	HS	Novartis Seeds S.A. - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A08309

DECRETO 30 giugno 2003.

Proroga al 31 dicembre 2003 della sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al locale — Consorzio CO.GE.MO. — la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2000 concernente la sperimentazione della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2001, concernente la proroga della sperimentazione della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002, concernente la proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002, concernente «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 — affisso presso gli albi delle capitanerie di porto — che ha sospeso il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Viste le richieste del CO.GE.MO. di Monfalcone datate rispettivamente 13 gennaio e 20 giugno 2003;

Vista la relazione tecnica sull'ipotesi di estendere la pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3 metri, redatta dal Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Trieste;

Considerato che la suddetta relazione tecnica, conferma che per la particolare conformazione geomorfologica, il Compartimento marittimo di Monfalcone non beneficia di alcun apporto di forme giovanili provenienti da altre aree;

Ritenuta opportuna la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e di prelievo della risorsa in questione anche alla luce delle intervenute variazioni di normativa di settore;

Decreta:

Art. 1.

La sperimentazione della pesca delle vongole nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2000 è prorogata, ferme restando le modalità di attuazione, al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale: TRIPODI

03A08306

DECRETO 30 giugno 2003.

Riconoscimento del consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il

regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 281 del 7 novembre 2000;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. con sede in Vico Equense (Napoli), via Domenico Caccioppoli n. 25 intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» con decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2001, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle

D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P., al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. con sede in Vico Equense, via Domenico Caccioppoli n. 25, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Limone di Sorrento» registrata con regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000.

2. Gli atti del consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Limone di Sorrento».

Art. 3.

Il consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. non può modificare gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. non può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Limone di Sorrento» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Limone di Sorrento» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata all'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08321

DECRETO 30 giugno 2003.

Riconoscimento del consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili

ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 81 del 7 novembre 2000;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» con sede legale in Radda in Chianti (Firenze) e sede amministrativa in San Casciano in Val di Pesa, via Scopeti n. 155 - località S. Andrea in Percussina intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. -, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» con decreto ministeriale 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2001, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» con sede legale in Radda in Chianti (Firenze) e sede amministrativa in San Casciano in Val di Pesa, via Scopeti n. 155 - località S. Andrea in Percussina - è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. olio extravergine di oliva «Chianti Classico» registrata con regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000.

2. Gli atti del consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. olio extravergine di oliva «Chianti Classico».

Art. 3.

Il consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. olio extravergine di oliva «Chianti Classico» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle atti-

vità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. olio extravergine di oliva «Chianti Classico» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «Grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08322

DECRETO 1° luglio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1356/2001 della Commissione del 4 luglio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, con il quale l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'8 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 8 agosto 2000 per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la Cooperativa Amalfitana Trasformazione Agrumi a r.l. di Amalfi (Salerno) con nota del 7 agosto 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto

23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1356/2001 del 4 luglio 2001, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08378

DECRETO 1° luglio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, con il quale l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'8 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 8 agosto 2000 per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la Solagri Società Cooperativa a r.l. di S. Agnello di Sorrento (Napoli) con nota del 28 gennaio 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08379

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 2002.

Integrazioni agli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 2, delle regole uniformi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 9 delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM), costituenti l'appendice B alla «Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia» (COTIF), ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 976;

Visto il punto 11 dello statuto del CIT, che attribuisce all'assemblea generale dello stesso organismo il potere di costituire gruppi di lavoro per trattare questioni particolari;

Visto il processo verbale dell'assemblea generale 1999 del CIT, che ha istituito un gruppo di lavoro CIT/UIC/CCFE, incaricato di realizzare un'armonizzazione nell'applicazione del diritto di trasporto attuale e futuro, da una parte, e del diritto europeo, d'altra parte;

Considerato il parere favorevole, acquisito dal CIT da parte delle reti aderenti, circa il testo delle nuove disposizioni complementari uniformi (D.C.U.) agli articoli 11 § 1 e 13 delle RU CIM;

Visto il processo verbale dell'assemblea generale 2002 del CIT, che ha approvato il testo delle nuove D.C.U.;

Visto l'art. 4.1 dello statuto del CIT;

Considerato il voto favorevole, manifestato al CIT per corrispondenza da parte delle reti aderenti, circa il testo della nuova disposizione complementare uniforme (D.C.U.) all'art. 15 § 2 delle RU CIM;

Vista la nota prot. n. 281/P del 13 settembre 2002 dell'amministratore delegato di Trenitalia S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Sono omologate le integrazioni — figuranti nell'allegato 1 al presente decreto — apportate alle disposizioni complementari uniformi (D.C.U.) agli articoli 11, comma 1 e 13 delle RU CIM, approvate da parte dell'assemblea generale 2002 del comitato internazionale trasporti (CIT) tenutasi a Lucerna il 30 maggio 2002.

Art. 2.

Sono omologate le integrazioni — figuranti nell'allegato 1 al presente decreto — apportate alle disposizioni complementari uniformi (D.C.U.) all'art. 15, comma 2

delle RU CIM, in attuazione delle conclusioni raggiunte dalla commissione FRET dell'UIC nella seduta del 7 agosto 1997 e a seguito di comunicazione da parte del CIT, in data 13 ottobre 1999, alla Camera di commercio internazionale (CCI).

Roma, 16 dicembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO n. 1

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI UNIFORMI (D.C.U.) ALLE REGOLE UNIFORMI CONCERNENTI IL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE PER FERROVIA DELLE MERCI (CIM).

Nuova DCU 1 all'art. 11 § 1 RU CIM (Conclusione del contratto di trasporto).

«L'accettazione al trasporto della merce accompagnata dalla lettera di vettura può essere effettuata dalla ferrovia di partenza in nome e per conto della (e) ferrovia (e) responsabile (i), conformemente all'art. 35, dell'esecuzione del contratto di trasporto. Tale forma di accettazione deve essere indicata dalla ferrovia di partenza nello spazio della lettera di vettura riservato alla designazione della merce».

Nuova DCU 9 all'art. 13 RU CIM (Tenore della lettera di vettura).

«Nel caso in cui la ferrovia responsabile dell'esecuzione del contratto di trasporto conformemente all'art. 35 ricorre ad altra ferrovia per l'esecuzione del trasporto, l'accettazione al trasporto o la riconsegna della merce, questa forma di esecuzione della prestazione deve essere indicata dalla ferrovia incaricata di eseguire la prestazione nello spazio della lettera di vettura riservata alla designazione della merce».

Nuova DCU 6 all'art. 15, § 2 RU CIM (Pagamento delle spese).

«Il mittente può anche iscrivere nello spazio della lettera di vettura a ciò riservato uno dei seguenti Incoterms come menzione relativa al pagamento delle spese: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU e DDP; l'indicazione dell'Incoterms DAF deve essere completata con il punto di sutura delle tariffe fino al quale il mittente prende a proprio carico le spese. L'utilizzazione di un Incoterms riguarda solo il pagamento delle spese e non comporta nessuna conseguenza giuridica diversa da quella derivante dal presente articolo.

a) Il termine EXW «Franco fabbrica (...luogo convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia) sono prese in carico dal destinatario; corrisponde alla menzione porto assegnato».

b) Il termine FCA «Franco vettore (...luogo convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che solo le spese per l'adempimento delle formalità doganali, le spese per l'adempimento di altre formalità amministrative, i diritti di dogana e altre somme percepite dalla dogana nonché l'IVA, nel Paese di partenza, sono prese in carico dal mittente.

c) I termini CPT [«Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto)»] e CIP [«Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)»] significano, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia, ad eccezione delle seguenti spese nei Paesi di transito e nel Paese di destinazione: spese per l'adempimento delle formalità doganali, spese per l'adempimento di altre formalità amministrative, diritti di dogana e altre somme percepite dalla dogana, IVA) fino al luogo di destinazione iscritto sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente.

d) Il termine DAF «Reso frontiera (...luogo convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia) fino al punto di sutura delle tariffe indicato sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente.

e) Il termine DDU «Reso non sdoganato» (...luogo di destinazione convenuto) significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia, ad eccezione delle spese seguenti nel Paese di destinazione: spese per l'adempimento delle formalità di dogana, spese per l'adempimento di altre formalità amministrative, diritti di dogana e altre somme percepite dalla dogana, IVA) fino al luogo di destinazione iscritto sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente.

f) Il termine DDP «Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia) fino al luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente; corrisponde alla menzione «Franco di tutte le spese».

03A08345

DECRETO 28 maggio 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi relativi all'anno 1997 nel settore trasporto pubblico locale.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Vista la direttiva n. 07 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 18.075.990,75 così come ripartita alla colonna 5, della tabella C) allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 18.075.990,75 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2003, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord. (cap. 2424)	Quota 2003	c/c n.
Abruzzo	736.467,49	31195
Basilicata	510.259,37	31649
Calabria	445.185,81	31789
Campania	3.788.211,301	31409
Emilia-Romagna	671.393,92	30864
Lazio	4.182.267,92	31183
Liguria	1.503.405,98	32211
Lombardia	2.927.277,65	30268
Marche	210.714,37	31118
Molise	48.030,45	31207
Piemonte	811.870,20	31930
Puglia	553.125,29	31601
Toscana	895.536,21	30938
Umbria	138.926,86	31068
Veneto	653.317,93	30522

TOTALE . . . 18.075.990,75

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A08326

ATTO DI INDIRIZZO 21 maggio 2003.

Abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141/T, in materia di affidamento delle gestioni totali aeroportuali.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante il regolamento per la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

Vista la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione *pro tempore* ha formulato le indicazioni per le modalità di affidamento delle gestioni totali aeroportuali;

Considerato che, con sentenza n. 7291/03, depositata in cancelleria il 14 febbraio 2003, la Corte di cassazione si è pronunciata sulle responsabilità connesse all'incidente aereo accaduto a Verona il 13 dicembre 1995, configurando le posizioni di garanzia a presidio dell'operatività in sicurezza dello scalo, ivi comprese le società di gestione aeroportuale;

Considerato che il mutato quadro di riferimento di fatto e di diritto impone, anche in ragione di esigenze di sicurezza e di operatività aeroportuali intestate al gestore, scelte di consolidamento delle attuali gestioni aeroportuali per la durata massima prevista dalla normativa vigente per l'affidamento in concessione degli scali, salvo motivate eccezioni;

Considerato che il tempo trascorso e la mutata realtà aeroportuale inducono a ritenere inattuale la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;

Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, 6 marzo 2003, n. 4269, concernente l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto alla società S.E.A.P. S.p.a., ha altresì disposto l'abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;

Considerato che la Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, ha restituito, con foglio 30 aprile 2003, n. 42-T, gli atti concernenti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, 6 marzo 2003, n. 4269, in quanto il provvedimento non rientra tra le fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994;

Tenuto conto che la medesima Corte dei conti ha altresì sottolineato che appare impropria la collocazione nel medesimo provvedimento, della disposizione che abroga la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, che pertanto dovrà essere riproposta in separato atto del solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di prender atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti e di doversi conformare mediante un proprio provvedimento che rinnova con la medesima decorrenza la disposizione abrogativa inserita nel decreto interministeriale del 6 marzo 2003, n. 4269;

E M A N A

il seguente atto di indirizzo:

La direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T del Ministro dei trasporti e della navigazione è abrogata a decorrere dal 6 marzo 2003.

Roma, 21 maggio 2003

Il Ministro: LUNARDI*Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003**Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 170*

03A08338

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 maggio 2003.

Rettifica all'allegato 2 al decreto 13 gennaio 2003, recante approvazione delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente la modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 499/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni con-

cordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto valide con riferimento alla domande del bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002;

Vista la comunicazione prot. 973273 del 26 marzo 2003 del servizio «incentivi strutture alberghiere» della regione Campania, con la quale viene segnalato che, a causa di alcuni errori materiali che non hanno consentito al Ministero una corretta trasposizione nel decreto del 13 gennaio 2003 delle proposte contenute nella delibera regionale del 5 dicembre 2002, con riferimento al detto decreto medesimo, dall'attività di «stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia», devono intendersi esclusi gli impianti sanitario-terapeutici, mentre, tra le ulteriori attività ammissibili, deve intendersi ricompresa anche quella di «impianti e strutture ricreativi per il tempo libero», i cui stessi punteggi devono intendersi attribuiti all'attività «impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista»;

Considerato che con la medesima citata nota la regione Campania chiede che vengano apportate le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2003;

Ritenuto necessario apportare tali conseguenti rettifiche;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, con riferimento alle proposte della regione Campania, a causa di alcuni errori materiali:

a) nell'elenco delle ulteriori attività ammissibili, relativamente all'attività «O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia» deve intendersi specificato, con relativa nota, che sono esclusi quelli sanitario-terapeutici;

b) tra le ulteriori attività ammissibili deve intendersi inclusa l'attività «O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi per il tempo libero»;

c) ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale, ove è riportata la citata attività «O.92.33.F», deve intendersi inclusa anche l'attività «O.92.61.5.A -

Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista» con i medesimi punteggi attribuiti in relazione alle tipologie dei programmi di investimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08310

DECRETO 3 luglio 2003.

Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai bandi della legge n. 488/1992 per il 2003 tra i settori industria, turismo e commercio.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 60, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un apposito Fondo in cui confluiscono, tra l'altro, le economie degli interventi citati nello stesso comma (legge n. 488/1992, programmazione negoziata, nonché legge n. 64/1986) e che per l'utilizzo di tali economie provveda il Ministro delle attività produttive con proprio decreto;

Accertate, alla data del presente decreto, economie pari a 1.276,0 milioni di euro, con riferimento alla legge n. 488/1992, e 664,0 milioni di euro con riferimento alla legge n. 64/1986;

Considerato che l'art. 61, comma 10 della predetta legge n. 289/2002 prevede, in particolare, che le dette economie relative alla legge n. 488/1992 siano utilizzate, oltre che per gli interventi previsti dalla medesima legge n. 488/1992, anche, nel limite del 30% delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 2003 relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, in aggiunta ai precedenti stanziamenti, assegna alla legge n. 488/1992, per il triennio 2003-2005, 538,00 milioni di euro, comprensivi i 3,6 milioni di euro per gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione e industriale, ai sensi dell'art. 60, comma 3 della predetta legge n. 289/2002;

Ritenuto di dover utilizzare le dette risorse per i bandi del 2003 della legge n. 488/1992 relativi ai settori «industria», «turismo» e «commercio» e di doverle al contempo integrare utilizzando parte delle predette economie, al netto di quelle destinate al finanziamento dei contratti di programma, al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria al fabbisogno delle domande presentate dalle imprese ed al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie;

Ritenuto di dover utilizzare la restante parte delle dette economie per integrare le risorse già destinate con proprio decreto del 17 luglio 2002 ai bandi della legge n. 488/1992 del 2002 dei settori «turismo» e «commercio», al fine di tenere conto del fabbisogno effettivo derivante dalle domande nel frattempo presentate, nonché per il finanziamento di un secondo bando, di prossima apertura ai sensi della misura 2.1.a - P.I.A. innovazione del programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale»;

Ritenuto, altresì, al fine di consentire la completa attuazione dei bandi della legge n. 488/1992 per il 2003, di definire il riparto delle risorse finanziarie assegnate alla legge per lo stesso anno tra i settori «industria», «turismo» e «commercio»:

Decreta:

Articolo unico

1. Le economie relative alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 accertate alla data del presente decreto, pari, rispettivamente, 664,0 e 1.276,0 milioni di euro, allocate nel Fondo istituito, presso il Ministero delle attività produttive i sensi dell'art. 60, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzate come di seguito specificato:

383,0 milioni di euro, pari al 30% delle suddette economie della legge n. 488/1992, per i contratti di programma;

1.230,0 milioni di euro per i bandi del 2003 della legge n. 488/1992, ad integrazione delle risorse già destinate con decreto ministeriale del 30 maggio 2003, da ripartire tra i settori «industria» «turismo» e «commercio»;

180 milioni di euro per i bandi del 2002 della legge n. 488/1992, di cui 155,0 milioni di euro al settore «turismo» e 25 milioni di euro al settore «commercio», ad integrazione delle rispettive risorse già assegnate con decreto ministeriale del 17 luglio 2002;

147 milioni di euro per l'attuazione di un nuovo bando relativo alla misura 2.1.a - P.I.A. Innovazione del programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

2. Le risorse complessivamente assegnate ai bandi della legge n. 488/1992 per il 2003, pari a 1.764,4 milioni di euro, sono ripartite tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» come segue:

il 70% al settore «industria», pari a 1.235,1 milioni di euro;

il 25% al settore «turismo», pari a 441,1 milioni di euro;

il 5% al settore «commercio», pari a 88,2 milioni di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08382

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2003.

Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4126 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole per le attività di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO A

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

Regione	Università sedi delle scuole di specializzazione	Posti disponibili
Liguria	Genova	30
Piemonte	Torino (sedi convenzionate: Politecnico e Piemonte Orientale)	80
Valle d'Aosta	Aosta	15
Lombardia	Pavia (sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)	Cattolica 220 Milano statale n.a. Pavia n.a. Bergamo/Brescia 120
Provincia autonoma di Bolzano	Bolzano	10
Veneto	Venezia Ca' Foscari (sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	151
Friuli	Gorizia (sedi consorziate: Udine-Trieste)	Trieste 40 Udine 120
Provincia autonoma di Trento	Trento	40

Regione	Università sedi delle scuole di specializzazione	Posti disponibili
Emilia Romagna	Bologna (sedi convenzionate - Ferrara-Modena - Reggio Emilia-Parma)	320
Toscana	Pisa (sedi convenzionate: Firenze e Siena)	300
Marche	Macerata (sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	n.a.
Lazio	Roma III (sedi consorz. La Sapienza-Tor Vergata-Iusm-La Tuscia-Cassino-LUMSA)	n.a.
Umbria	Perugia	40
Molise	Campobasso	60
Abruzzo	Chieti (sedi convenzionate: L'Aquila - Teramo)	200
Campania	Napoli Fed.II (sedi convenzionate: Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	Suor Orsola B.550 Salerno 200
Basilicata	Potenza	n.a.
Puglia	Bari (sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	600
Calabria	Cosenza (sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	150
Sicilia	Palermo (sedi convenzionate: Catania-Messina)	Palermo 400 Messina 150 Catania 200
Sardegna	Cagliari (sede consorziate: Sassari)	Cagliari 65 Sassari 65
TOTALE . . .		4.126
03A08384		

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre

1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003, per l'interruzione dei servizi per il sistema di «sportello telematico cooperante»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08335

DECRETO 1° luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 117998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003, per l'interruzione dei servizi per il sistema di «sportello telematico cooperante»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08336

DECRETO 2 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA**

In base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno dal giorno 31 maggio 2003 fino al 7 giugno 2003 poiché, a causa di migrazioni su nuove piattaforme HW e SW da parte del sistema informativo della Motorizzazione civile, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante. La Procura generale della Repubblica di Salerno, con nota del 5 giugno 2003, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, dal giorno 31 maggio 2003 fino al 7 giugno 2003, a causa di migrazioni su nuove piattaforme HW e SW da parte del sistema informativo della Motorizzazione civile, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno non ha potuto svolgere le attività d'istituto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 luglio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A08323

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, dalle ore 9 alle ore 11 del 26 giugno 2003, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 9 alle ore 11 del 26 giugno 2003 a causa dell'assemblea del personale dipendente, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1034 del 3 luglio 2003, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 3 luglio 2003, prot. n. 1390, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* GALANO

03A08325

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 3 luglio 2003.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000. (Deliberazione n. 2/DEL/2003).

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000, al fine di adeguare le sue disposizioni alla citata legge n. 131 del 2003;

Visti i pareri del consiglio di presidenza, in data 24-25 giugno 2003, e del consiglio di amministrazione, in data 13 giugno 2003;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000

1. Al regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, le parole «sezione autonomie» sono sostituite dalle altre «sezione delle autonomie»;

b) l'art. 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (*Sezione delle autonomie*). — 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, riferisce al Parlamento, almeno una volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche sulla base dell'attività svolta dalle sezioni regionali. Esamina a fini di coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni.

2. La sezione delle autonomie è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta da due presidenti di sezione che lo coadiuvano, nonché dai presidenti delle sezioni regionali di controllo di cui al comma 1 e dai magistrati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza individua, sulla base di criteri predeterminati, un magistrato in servizio presso ciascuna sezione regionale di controllo quale supplente del presidente ai fini della partecipazione al collegio.

3. La sezione delle autonomie delibera con un numero minimo di quindici componenti. Il presidente della sezione delle autonomie, per l'esame di specifiche questioni che involgono anche le competenze di altre sezioni di controllo, invita a partecipare alle adunanze i presidenti delle sezioni di volta in volta interessati ai temi da trattare.

4. Alla sezione delle autonomie sono assegnati, nel numero stabilito dal consiglio di presidenza, magistrati alla cui attività sono preposti i due presidenti di sezione di cui al comma 2, l'uno per la funzione di referto al Parlamento, l'altro per la funzione di coordinamento.

5. La sezione si avvale di un servizio di supporto, cui è assegnato personale amministrativo, che svolge compiti di collaborazione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Al servizio sono assegnati dirigenti il cui numero e posizione funzionale sono definiti con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il segretario generale. Il servizio è organizzato per la ricezione, la verifica e l'elaborazione dei dati trasmessi su supporto elettronico e il loro inserimento nel sistema conoscitivo di finanza delle autonomie a disposizione delle sezioni regionali di controllo.»;

c) all'art. 11, comma 1, le parole «le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10» sono sostituite dalle altre «la sezione centrale di cui all'art. 10»;

d) all'art. 12, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma: «8-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e con le modalità stabilite dal consiglio di presidenza, sono assegnati alla sezione delle autonomie, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 9, i presidenti di sezione già preposti alla sezione autonomie ed al coordinamento delle sezioni regionali di controllo. I magistrati già in servizio presso la sezione autonomie sono assegnati con le medesime modalità, anche in soprannumero, alla sezione delle autonomie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 9.».

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 3 luglio 2003.

Roma, 3 luglio 2003

Il Presidente: STADERINI

03A08344

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2003.

Decadenza della «Cattolica Aziende S.p.a.», in Verona, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo R.C. autoveicoli terrestri. (Provvedimento n. 2193).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 333 in data 13 settembre 1996, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Cattolica Aziende S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della Cattolica Aziende S.p.a. in data 20 dicembre 2002 che ha deliberato la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 10. R.C. autoveicoli terrestri;

Vista la lettera in data 19 maggio 2003 con la quale la Cattolica Aziende S.p.a., in conformità con la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, ha presentato istanza per la rinuncia espressa all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel predetto ramo 10. R.C. autoveicoli terrestri;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Cattolica Aziende S.p.a., con sede in Verona, è decaduta dall'autorizzazione all'eser-

cizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 10. R.C. autoveicoli terrestri, con gli effetti di cui all'art. 69, comma 3, del citato decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il presidente: GIANNINI

03A08324

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2003.

Decadenza de «Il Duomo Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Il Duomo S.p.a.)», in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2194).

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Il Duomo S.p.a.), con sede in Milano, via Inverigo n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione de Il Duomo società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Il Duomo S.p.a.) in data 15 gennaio 2003, nel corso del quale è stata deliberata la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 11 (r.c. aeromobili) e 14 (credito ipotecario aeronautico);

Dispone:

Ai sensi dell'art. 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, Il Duomo

società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Il Duomo S.p.a.), con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 11. r.c. aeromobili e 14. credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il presidente: GIANNINI

03A08305

**COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA
DEI MATERIALI NUCLEARI**

ORDINANZA 9 luglio 2003.

Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. (Ordinanza n. 7/2003).

**IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA
DEI MATERIALI NUCLEARI**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti ed il pressante invito ad accelerarla in ogni possibile modo;

Considerato che l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo;

D'intesa con il Presidente di F.N - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e con l'amministratore delegato di SO.G.I.N. S.p.a.;

Dispone:

1. SO.G.I.N. S.p.a. predispone, entro il 15 luglio 2003, l'aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., sito in Bosco Marengo (Alessandria), allegati all'istanza di disattivazione presentata alle competenti autorità da FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., con lettera del 18 novembre 2002, prot. DIN 118-02.

2. Il piano e programma aggiornato di cui al precedente punto 1, sarà autorizzato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni. Le attività previste nel piano e programma autorizzato saranno immediatamente attuate anche in presenza sul sito di materie nucleari.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il presidente delegato: JEAN

03A08383

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. 1252.

Estinzione anticipata dei mutui, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, recante modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche.

Alle amministrazioni statali

Agli enti pubblici

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane, isolate e di arcipelago

Alle unioni di comuni

Ai gestori di pubblici servizi

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa.

La precedente versione dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni enunciava alcune delle cause che potevano determinare la risoluzione anticipata del rapporto di finanziamento (estinzione anticipata).

In particolare, la norma accordava al mutuatario la facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del mutuo a condizione che fosse corrisposto un indennizzo, che si assumeva tenesse indenne la Cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti CDP) dalle conseguenze arrecate dal disinvestimento.

Quanto all'ipotesi in cui l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento fosse determinata dalla CDP a seguito di revoca del finanziamento, la disposizione in esame (comma 2) definiva in modo ampio le cause («... qualsiasi causa non imputabile alla Cassa ...») e contemplava gli effetti derivanti dal richiamo anticipato, qualora, in forza delle particolari modalità di ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto, il mutuatario avesse rimborsato capitale in misura superiore a quello effettivamente percepito.

Il diritto dell'Istituto di reagire all'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di finanziamento (es.: mancato adeguamento o integrazione delle garanzie; mancato o parziale pagamento delle rate di ammortamento) attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela (decadenza dal beneficio del termine, risarcimento del danno, ecc.) viene registrato nella disciplina per l'accesso ai mutui della CDP al fine di garantire una uniforme e trasparente applicazione dei principi generali dell'ordinamento. In questo contesto, l'inden-

nizzo costituisce la forma di ristoro idonea a liberare il soggetto debitore dalle pretese attivabili dalla CDP in conseguenza del rimborso anticipato.

1. *L'estinzione anticipata secondo il nuovo testo dell'art. 11.*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, che ha modificato l'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, l'estinzione anticipata dei mutui può essere richiesta dai soggetti mutuatari e/o pagatori, ovvero disposta d'ufficio dalla CDP per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari e/o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare (comma 1 del nuovo art. 11).

La disposizione definisce le modalità di quantificazione dei costi relativi all'estinzione, basate sul capitale erogato e non rimborsato, mentre non ha rilievo la circostanza che l'estinzione intervenga anteriormente o successivamente l'inizio dell'ammortamento.

Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a carico di più soggetti, il pagamento dell'indennizzo e la restituzione del capitale erogato e non ancora rimborsato, sono ripartiti in proporzione alle quote di mutuo a carico degli stessi.

L'estinzione parziale di un mutuo è possibile solo nel caso di estinzione dell'intera quota di un soggetto pagatore (cfr. paragrafo 1.1) ovvero per ridurre l'importo concesso alle somme effettivamente necessarie alla realizzazione dell'opera, nei casi previsti dalla circolare n. 1232/99 al punto 2.4.2 (fine lavori e ribasso d'asta).

1.1 *Gli obblighi derivanti dall'estinzione anticipata.*

L'estinzione anticipata comporta l'obbligo di corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata (comma 2 del nuovo art. 11); laddove tale differenza risulti negativa, la CDP è obbligata a corrispondere tale differenza al soggetto pagatore (comma 4).

Per i soli mutui a tasso fisso, nel caso in cui i tassi applicati dalla CDP sulle nuove concessioni siano inferiori a quelli applicati ai mutui da estinguere anticipatamente, considerando la scadenza residua del finanziamento, il soggetto pagatore deve corrispondere un indennizzo, commisurato al capitale erogato. Sono esclusi dal pagamento dell'indennizzo (precedentemente pari all'1% del residuo debito) i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari restano valide le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni. Per questi ultimi, a modifica di quanto previsto nella circolare CDP n. 1232/99, punto 4.4.1.2, l'ente, per estinguere anticipatamente la quota di mutuo che non gode del diritto di estinzione anticipata alla pari, deve versare un indennizzo calcolato con le modalità previste al punto 1.2 della presente circolare.

In via generale, tutti gli esborsi derivanti dall'operazione sono a carico del soggetto che si è assunto gli oneri del servizio del debito (pagatore); la CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra quest'ultimo e il soggetto beneficiario del finanziamento (mutuatario).

Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a totale carico del soggetto mutuatario, su quest'ultimo gravano tutti gli oneri derivanti dall'operazione (pagamento dell'indennizzo ed eventuale restituzione del capitale erogato non ammortizzato).

Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a carico di più soggetti, occorre distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata su richiesta da quella disposta dalla CDP per revoca del finanziamento:

se la richiesta proviene da uno dei soggetti pagatori, la CDP dispone l'estinzione anticipata limitatamente alla parte di mutuo a suo carico, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di sua spettanza; nel caso in cui il mutuo non sia stato interamente erogato, l'estinzione è accordata solo se il soggetto mutuatario dichiara che la riduzione del finanziamento non compromette la realizzazione dell'opera;

se la richiesta proviene dal soggetto mutuatario ed è motivata dal fatto che l'investimento non viene più realizzato, la CDP estende il provvedimento a tutti i soggetti pagatori, con relativo addebito, *pro quota*, degli oneri derivanti dall'estinzione, a meno che il mutuatario non abbia manifestato nella richiesta la volontà di accollarsi i suddetti oneri;

in caso di revoca del finanziamento per finalità pubbliche (es. somme utilizzate dal mutuatario per uno scopo diverso da quello riportato nel provvedimento di concessione del mutuo), l'estinzione anticipata è estesa a tutti i soggetti pagatori, con relativo addebito, *pro quota*, degli oneri derivanti dall'estinzione;

in caso di revoca del finanziamento per inadempimento, da parte di uno dei soggetti pagatori, degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento (mancato pagamento delle rate di ammortamento o mancato adeguamento delle garanzie), l'estinzione è limitata alla sola quota di mutuo a suo carico, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di sua spettanza. Tuttavia, qualora il soggetto mutuatario dichiari che la riduzione del finanziamento compromette la realizzazione dell'opera, l'estinzione è estesa a tutti gli enti pagatori, con relativo addebito, *pro quota*, degli oneri derivanti dall'operazione.

1.2 *Il calcolo dell'indennizzo.*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11, l'indennizzo, commisurato al capitale erogato, è pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento indicato nel provvedimento di estinzione anticipata.

Le rate di ammortamento residue sono attualizzate al tasso finanziariamente equivalente, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del 28 febbraio 2003, al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello *spread* fissato dal medesimo articolo.

L'indennizzo va commisurato al capitale erogato e, per i mutui con oneri di ammortamento a carico di più soggetti, ripartito in proporzione alle quote di mutuo garantite e rimborsate dagli stessi. La sua applicazione è, pertanto, esclusa nell'ipotesi in cui sul mutuo oggetto di estinzione non siano state effettuate erogazioni. Per i mutui con diritto di estinzione anticipata parziale alla pari, se il capitale erogato è superiore alla quota con diritto, l'indennizzo va calcolato sulla differenza; se il capitale erogato è inferiore alla quota con diritto, non si applica indennizzo.

2. La procedura.

L'estinzione anticipata può essere disposta su richiesta dei soggetti mutuatari e/o pagatori o d'ufficio dalla CDP.

L'unità competente, alla quale vanno inoltrate le richieste e tutte le comunicazioni, è l'Ufficio riscossioni.

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata su richiesta, la CDP, sulla base dell'istanza di quantificazione degli oneri derivanti dall'operazione, fornisce i conteggi relativi alla somma da corrispondere per ottenere il provvedimento di estinzione anticipata del mutuo e individua il termine, antecedente alla seduta del consiglio di amministrazione della CDP (d'ora in avanti CdA), entro il quale l'ente deve trasmettere l'atto deliberativo, esecutivo, con cui manifesta la volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

La CDP, ricevuta la delibera, predispone gli atti da sottoporre al CdA, sulla base dei quali lo stesso delibera l'estinzione anticipata. In attuazione della delibera del CdA, il direttore generale emette determina di estinzione anticipata, nella quale vengono analiticamente indicate le somme dovute in relazione al mutuo in oggetto, sia a titolo di estinzione anticipata che a qualsiasi altro titolo (rate di ammortamento scadute, interessi di preammortamento, interessi di ritardato versamento, retrocessione quota interessi su somme in ammortamento non erogate, ecc.), nonché la data entro cui deve essere effettuato il versamento da parte dell'ente (di norma, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la deliberazione del CdA).

Gli effetti del provvedimento restano condizionati al versamento di quanto dovuto entro la data di scadenza.

Se il pagamento viene eseguito entro il termine assegnato, il provvedimento produce i suoi effetti.

Se il pagamento non avviene nel termine, ma è comunque eseguito entro la data di scadenza della rata di ammortamento successiva, devono essere corrisposti gli interessi di ritardato pagamento, calcolati, secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, sino alla data di effettivo pagamento.

Se, infine, il pagamento non avviene entro quest'ultima scadenza, il provvedimento di estinzione anticipata deliberato dal CdA decade automaticamente e il mutuo resta in ammortamento.

La CDP, accertato il pagamento di tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute, in relazione al mutuo da estinguere — attraverso l'acquisizione delle copie delle relative quietanze — comunica agli enti interessati l'avvenuta cancellazione del mutuo dal ruolo di riscossione, a far data dal giorno del versamento.

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata disposta d'ufficio, la CDP inoltra la determina del direttore generale con la quale viene data esecuzione alla delibera del CdA, con l'indicazione del termine entro il quale deve essere effettuato il versamento. Il mancato pagamento entro il termine assegnato comporta il recupero coattivo della somma, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4 del citato decreto del Ministro del Tesoro 7 gennaio 1998 con addebito dei relativi interessi di mora.

Il mutuo viene cancellato dai ruoli di riscossione a far data dal termine fissato per il versamento di quanto dovuto.

Roma, 7 luglio 2003

Il direttore generale: TURICCHI

03A08381

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. 19.

Mutui ad enti locali, ad enti vari ed a cooperative edilizie. Riapertura dei termini per la rinegoziazione dei mutui in essere e nuova misura dell'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui.

Agli enti locali, agli enti di diritto pubblico ed alle cooperative edilizie aventi mutui in ammortamento con l'I.N.P.D.A.P.

e, p. c.:

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia residenziale e politiche abitative

Al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale

Sulla scia delle numerose istanze di rinegoziazione dei tassi presentate dai mutuatari successivamente al 31 dicembre 1999, nonché delle argomentazioni rappresentate per una riduzione dell'indennizzo di estinzione anticipata previsto dalla circolare n. VIII del 24 ottobre 1999, il commissario straordinario dell'INPDAP, con la delibera n. 21 del 9 giugno 2003, ha disposto la riapertura dei termini di accettazione delle domande di rinegoziazione dei tassi ed ha unificato, con quelle già in essere per i mutui ipotecari edilizi, le penalità previste in caso di estinzione anticipata dei mutui concessi agli enti ed alle cooperative edilizie.

Si riassumono di seguito le condizioni nell'intesa che, ad eccezione di quanto diversamente contenuto nella presente circolare, per la rinegoziazione e per la estinzione anticipata resta valido quanto deliberato dal C.d.A. con atto n. 956/99 e riportato nella già citata circolare n. VIII/1999.

Rinegoziazione dei mutui.

La rinegoziazione riguarda tutti i mutui concessi agli enti, alle cooperative edilizie ed ai soci titolari di mutuo edilizio individuale ed è consentita al tasso del 6 per cento a rate semestrali posticipate per gli enti e a rate trimestrali per le cooperative ed i soci.

Il termine ultimo di presentazione delle nuove istanze viene fissato al 31 dicembre 2003 ed a tal fine farà fede il timbro postale.

Le domande di rinegoziazione dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, entro il 31 dicembre 2003 alla Direzione centrale del credito, attività sociali, ufficio IV - viale Aldo Ballarin n. 42 - 00142 Roma. Le richieste che perverranno nel corso del corrente anno consentiranno la rinegoziazione dei tassi con decorrenza 1° gennaio 2003.

Sono considerate valide anche le domande già agli atti, che non è stato possibile accogliere in quanto pervenute oltre il 1° gennaio 2000 per le quali la decorrenza dell'operazione viene fissata al 1° gennaio immediatamente successivo all'anno delle domande stesse.

Le domande trasmesse dalle cooperative edilizie oltre il termine del 31 dicembre 1999, non verranno considerate se, nel frattempo, sia intervenuta la stipula dei mutui edilizi individuali da parte dei soci.

Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di rinegoziazione di soci, trasmesse oltre il termine del 31 dicembre 1999, i quali abbiano già riscattato la propria quota di mutuo edilizio individuale.

Il mutuatario, per la rinegoziazione, è tenuto a corrispondere a titolo di indennizzo, una semestralità di interessi, calcolata sul residuo debito al tasso dei singoli mutui con esclusione di quelli concessi a tassi inferiori o uguali al 6 per cento, nonché a regolarizzare ogni pendenza debitoria in atto. Detto indennizzo viene computato in aggiunta al residuo capitale da rinegoziare.

Sempre su richiesta del mutuatario, eventuali debiti pregressi (per rate, accessori di legge e/o interessi moratori) possono essere aggiunti al residuo debito da rinegoziare.

Qualora il mutuatario chieda espressamente di corrispondere a parte l'indennizzo e/o i predetti debiti, sugli stessi saranno contabilizzati interessi passivi dall'inizio della rinegoziazione alla data di effettivo pagamento.

Analogamente, anche l'eventuale credito derivante dalle quote di rata pagate in eccesso fino al 31 dicembre precedente la rinegoziazione, potrà essere portato in diminuzione del debito residuo da rinegoziare. Sulle predette differenze di rata versate in eccesso, non saranno, comunque, riconosciuti interessi a favore dei mutuatari in considerazione della natura di liberalità rivestita dalla presente operazione e dell'onerosità cui sono chiamate a farsi carico le casse pensioni amministrative.

Stante la retroattività del provvedimento di rinegoziazione, per arginare la prassi della compensazione amministrativa sulle rate da versare successivamente alla formalizzazione stessa, l'eventuale ulteriore credito riconosciuto, previa richiesta da parte del mutuatario, potrà essere oggetto di compensazione amministrativa, se il credito si riferisce allo stesso esercizio, e/o di rimborso se riferito ad esercizi diversi.

La rinegoziazione può essere applicata anche nei confronti dei mutui per i quali siano in corso vertenze giudiziarie a condizione che i mutuatari riconoscano le proprie eventuali pendenze debitorie e cessi, comunque, ogni controversia intrapresa. In tal caso l'operazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della prima istanza di rinegoziazione e, comunque, non anteriore al 1° gennaio 2000.

Rimane invariato l'arco temporale del piano di ammortamento del mutuo concesso.

Per gli enti, l'operazione di rinegoziazione consiste nel rilevare il residuo debito risultante dai piani di ammortamento di tutti i singoli mutui concessi allo stesso mutuatario e calcolare, su ciascuno dei predetti importi, una semestralità di interessi ai rispettivi tassi di ammortamento, che costituirà l'indennizzo posto a carico del mutuatario.

L'importo totale dei residui debiti, cui va aggiunto l'indennizzo, sarà suddiviso tra le casse pensioni che hanno finanziato i prestiti originari e formerà il capitale rinegoziato da ammortizzare al tasso del 6% (tasso di rinegoziazione) per una durata non superiore a quella del mutuo oppure, in presenza di più mutui, non superiore alla media ponderata dei periodi residui dei singoli mutui.

La morosità eventualmente riscontrata, a richiesta del mutuatario, potrà essere ricompresa nell'importo oggetto di rinegoziazione.

Le situazioni di particolare onerosità che dovessero scaturire dall'operazione di rinegoziazione, saranno sottoposte alle determinazioni degli organi di gestione dell'Istituto ai fini di un prolungamento del periodo di ammortamento.

In sede di rinegoziazione, la cooperativa edilizia dovrà accettare che il tasso di interesse di cui all'art. 27, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 274, sia sostituito dal tasso di rinegoziazione ai fini della corrispondenza degli interessi di post ammortamento.

Restano, comunque, fermi i connessi piani di ammortamento della quota relativa ai contributi ceduti nonché gli importi ed i tassi di interesse relativi ad eventuali iscrizioni ipotecarie.

In attesa del perfezionamento degli atti relativi alla rinegoziazione, i mutuatari continueranno a ricevere i moduli di conto corrente postale con l'indicazione della rata già determinata ai precedenti tassi originari. Pertanto, fino alla conclusione del procedimento di rinegoziazione, i mutuatari dovranno versare gli importi segnati sui moduli.

Estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata dei mutui è concessa mediante versamento:

1) del residuo debito risultante dai rispettivi piani di ammortamento al 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta. Nel caso di mutui ammortizzati a tasso equivalente, l'estinzione anticipata può decorrere dal giorno successivo alla prima rata in scadenza;

2) di un indennizzo pari all'1% sui debiti residui risultanti dai piani di ammortamento. Detto indennizzo si applica, nella misura dell'1%, anche a quelle istanze già istruite cui non è ancora seguito il versamento del debito residuo. Tale indennizzo è escluso nei casi di estinzione anticipata previsti dall'art. 141 del testo unico sull'edilizia economica e popolare di cui al regio decreto n. 1165/1938;

3) degli importi relativi ad ogni eventuale morosità riguardante i mutui concessi, nel rispetto delle date di riferimento adottate per i calcoli finanziari e dei relativi piani di ammortamento.

In presenza di mutui assistiti da contributo statale e/o regionale per i quali non sia stata ancora accertata la spesa definitivamente ammessa a beneficio, le annualità non scadute sono devolute al mutuatario il quale ne corrisponderà, a questo Istituto, il relativo valore attuale al saggio di concessione. Detto importo è pari al debito residuo della tabella di ammortamento dell'ente contributore.

Questo Istituto resta estraneo ad ogni riduzione del contributo.

In alternativa, l'Istituto potrà mantenere fermo il piano di ammortamento del contributo, condizionando l'estinzione anticipata del mutuo alla conferma da parte dell'amministrazione erogatrice sia dell'importo sia del numero delle annualità del contributo stesso.

La cancellazione delle ipoteche, ove richiesta, è a cura ed a spese del mutuatario e con l'intervento del rappresentante dell'Istituto.

In presenza di disponibilità in conto mutuo, le stesse, unitamente ai relativi interessi di post ammortamento e/o ad eventuali crediti riconosciuti, possono essere portate in detrazione di quanto dovuto per la richiesta estinzione.

L'indennizzo è dovuto dal mutuatario anche nei casi previsti dagli articoli 1819 e 1820 del codice civile nonché negli altri casi in cui l'Istituto debba procedere al recupero del proprio credito in unica soluzione.

Roma, 7 luglio 2003

Il direttore generale: SIMI

03A08431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 luglio 2003

Dollaro USA	1,1315
Yen giapponese	133,25
Corona danese	7,4350
Lira Sterlina	0,69185
Corona svedese	9,1350
Franco svizzero	1,5485
Corona islandese	87,12
Corona norvegese	8,3190

Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58748
Corona ceca	31,666
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,58
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6431
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,4436
Leu romeno	37140
Tallero sloveno	234,3250
Corona slovacca	41,605
Lira turca	1576000
Dollaro australiano	1,7194
Dollaro canadese	1,5575
Dollaro di Hong Kong	8,8247
Dollaro neozelandese	1,9189
Dollaro di Singapore	1,9853
Won sudcoreano	1333,42
Rand sudafricano	8,6183

Cambi del giorno 14 luglio 2003

Dollaro USA	1,1299
Yen giapponese	132,93
Corona danese	7,4325
Lira Sterlina	0,69500
Corona svedese	9,1323
Franco svizzero	1,5514
Corona islandese	87,27
Corona norvegese	8,3220
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58748
Corona ceca	31,826
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,79
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6436
Lira maltese	0,4265
Zloty polacco	4,4485
Leu romeno	36957
Tallero sloveno	234,4350
Corona slovacca	41,640
Lira turca	1568000
Dollaro australiano	1,7116
Dollaro canadese	1,5577
Dollaro di Hong Kong	8,8140
Dollaro neozelandese	1,9142
Dollaro di Singapore	1,9830
Won sudcoreano	1329,10
Rand sudafricano	8,5925

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

03A08522 - 03A08523

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stargate»

Provvedimento n. 151 del 19 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario; STARGATE, compresse nella confezione da 50 compresse da 2 mg - A.I.C. n. 101590026.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'estensione delle indicazioni terapeutiche così come riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08328

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danilon»

Provvedimento n. 152 del 23 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: DANILON granulato per uso orale a base suxibuzone 15% (per cavalli sportivi) nella confezione scatola da 18 buste da 10 g di granulato - A.I.C. n. 102506019.

Titolare A.I.C.: Laboratorios dott. Esteve, con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona (Spagna) - Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 N.I.F.A. n. 08037236.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario in questione: scatola da 60 buste da 10 g ciascuno - A.I.C. n. 102506021.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08329

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulyac Canary Pox Foi»

Decreto n. 71 del 1° luglio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC CANARY POX FOI vaccino vivo modificato, liofilizzato contenente il ceppo KP-1 del virus del vaiolo dei canarini.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animai Hearth S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health Inc., Weesp (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone di vaccino da 50 dosi + flacone diluente - A.I.C. n. 103631014.

Composizione: per dose:

principi attivi: virus vivo del vaiolo del canarino, ceppo KPI non meno di 10^{4,0} EID₅₀/dose;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, diluente sterile (per 50 dosi): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino stimola una attiva immunità nei confronti del virus del vaiolo dei canarini. Per ridurre la mortalità, segni clinici e lesioni della malattia.

Specie di destinazione: canarini.

Validità: 36 mesi.

Dopo la ricostituzione con il diluente 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08334

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lifurox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 368 del 30 giugno 2003

Medicinale: LIFUROX

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733, c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale 00426150488.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031997012 - «250MG/ml, polvere e solvente per sospensione iniettabile» un flaconcino 250 mg + 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 031997024 - «750MG/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino 750 mg + 1 fiala da 3 ml;

A.I.C. n. 031997036 - «1500 mg, polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 flaconcino»;

A.I.C. n. 031997048 - «750 mg, polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A08337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpotrophine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 369 del 30 giugno 2003

Medicinale: COLPOTROPHINE.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Luigi Mancinelli n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 12839400152.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 026613048 - «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + applicatore.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tetramil».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 370 del 30 giugno 2003

Medicinale: TETRAMIL.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale n. 00109820506.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 017863010 - «0,3% + 0,05% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 017863034 - «0,3% + 0,05% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valium»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 371 del 30 giugno 2003

Medicinale: VALIUM.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13) - Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'eliminazione del sovradosaggio di fabbricazione del 2% relativo al principio attivo;

è approvata la modifica quantitativa degli eccipienti come di seguito indicata: da: eccipienti: alcool benzilico 31,40 mg; etanolo 96% 170,80 mg; glicole propilenico 828,00 mg; sodio benzoato 97,60 mg; acido benzoico 2,40 mg; acqua p.p.i. a 2,00 ml;

a: eccipienti: alcool benzilico 31,40 mg; etanolo 96% 170,50 mg; glicole propilenico 828,00 mg; sodio benzoato 95,00 mg; acido benzoico 5,00 mg; acqua p.p.i. a 2,00 ml.

È autorizzata inoltre la produzione, il confezionamento, il controllo ed il rilascio dei lotti anche presso l'officina della società F. Hoffman - La Roche Ltd. stabilimento sito in Basilea (Svizzera) Grenzacherstrasse, 124.

Sono altresì autorizzate, le conseguenti modifiche:

modifica delle dimensioni del lotto. Il nuovo lotto standard ha un range compreso tra 400 e 1.100 litri;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli «in-process»;

modifica del condizionamento primario che passa dalla fiala di vetro ambrato tipo I a vetro «Flint» incolore;

modifica delle specifiche del prodotto finito;

modifica delle procedure di controllo del medicinale;

modifica delle condizioni di conservazione: introdurre la dicitura: conservare a temperatura non superiore ai 30° C. «Conservare nella confezione originale per tenere al riparo dalla luce».

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 019995036 - «10mg/2ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Droptimol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 372 del 30 giugno 2003

Medicinale: DROPTIMOL.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale n. 00109820506.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027626011 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 3 ml;

A.I.C. n. 027626023 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027626035 - «0,5% collirio, soluzione» flacone 3 ml;

A.I.C. n. 027626047 - «0,5% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027626050 - «0,25% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027626062 - «0,25% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027626074 - «0,5% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027626086 - «0,5% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «0,5% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml - A.I.C. n. 027626074 -, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08342

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ribomicin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 373 del 30 giugno 2003

Medicinale: RIBOMICIN.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale n. 00109820506.

Variatione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023164015 - «0,3% collirio soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 023164027 - «0,3% unguento oftalmico» tubo 5 g;

A.I.C. n. 023164039 - «0,3% collirio, soluzione» 5 contenitori monodose da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08341

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan solubile».

Provvedimento n. 150 del 17 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: APRALAN SOLUBILE.

Confezioni:

flacone da 50 g - A.I.C. n. 102442011;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102442023.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.a., con sede legale in Firenze, via Gramsci, 731-733 - codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: variazione sociale officina di produzione.

La ragione sociale dell'officina di produzione è ora la seguente: officina di produzione: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 - 5531 AD Bladel, The Netherlands.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimazon»

Provvedimento n. 153 del 23 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: DIMAZON nelle confezioni flacone 10 ml, 5 flaconi da 10 ml, 20 cpr da 40 mg, 2 blister da 10 cpr da 10 mg - A.I.C. n. 100067.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. Boxmeer - Olanda rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta di trasferimento del sito di confezionamento e di rilascio dei lotti del prodotto finito limitatamente alla confezione 2 blister da 10 compresse da 40 mg cadauno.

È autorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, il trasferimento del sito di confezionamento e di rilascio dei lotti del prodotto finito, limitatamente alla confezione 2 blister

da 10 compresse da 40 mg cadauno, da Intervet International GmbH Unterschleissheim - Germania a Intervet GmbH - Siemensstrasse 1095 - 1210 Vienna - Austria.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08330

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor shampoo».

Provvedimento n. 154 del 23 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: SCALIBOR SHAMPOO.

Confezioni: scatola contenente 1 flacone da 170 ml - A.I.C. n. 102918012.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica composizione (limitatamente agli eccipienti) e aggiunta di una controindicazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione, limitatamente agli eccipienti, con l'aggiunta dell'acido benzoico.

Alla voce controindicazioni, deve essere aggiunta la seguente frase: «non utilizzare in cani con ipersensibilità nota ad uno dei componenti».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Exspot»

Provvedimento n. 155 del 26 giugno 2003

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico: EXSPOT.

Estensione indicazioni terapeutiche e modifica denominazione officina di produzione;

Titolare A.I.C.: Schering - Plough Veterinary Ltd Breakspear Road South-Harefield, Uxbridge - UB96LS UK.

Confezioni: 6 tubetti di plastica da 1 ml - A.I.C. n. 103182010.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche che sono ora così descritte: «Exspot è indicato per il trattamento di pulci, pidocchi, zecche, zanzare, flebotomi e mosche nel cane».

È altresì autorizzata la variazione della denominazione dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da «Schering - Plough Veterinary Operation» a «Schering - Plough Animal Health Corporation - Baton Rouge - Louisiana USA» con effettuazione del controllo e rilascio dei lotti da parte di «Minerva Scientific LTD - UK».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08332

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anprometazina 200».

Provvedimento n. 156 del 26 giugno 2003

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi ANPROMETAZINA 200.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì.

Confezioni:

sacchetto da 10 kg, A.I.C. n. 102849015;

sacchetto da 25 kg, A.I.C. n. 102849027.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da semola glutinata di mais a tutolo di mais.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08333

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Abilitazione di taluni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 24 giugno 2003, i seguenti organismi:

1) Control di Summa Chiara & C. S.a.s., via Granafè n. 53 - Mesagne (Brindisi), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) VE.SI.M S.r.l. - Verifiche sicurezza impianti, piazza Dante n. 10 - Villesse (Gorizia), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

3) R&S Verifiche S.r.l., via Marconi n. 22 - Monselice (Padova), è abilitato per gli impianti: impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

4) Phobos S.n.c. di Alberico Giusto & C, via Martiri di Cefalonia n. 1 - Senago (Milano), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) Romeo S.r.l. Ambiente e prevenzione, via Imperia n. 26/28 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A08168

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative edilizie

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie appresso indicate:

1) cooperativa edilizia «La Torre di Mestre S.c. a r.l.», posizione n. 9/49969, con sede in Mestre (costituita per rogito notano Giancarlo Venturi in data 30 dicembre 1954);

2) Cooperativa edilizia «Il Girasole S.c. a r.l.», posizione n. 1468/112909, con sede in Mestre (costituita per rogito notaio Bruno Marelli in data 30 ottobre 1970),

che, dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque avesse interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro di Venezia, via Ca' Marcello, 9 - Venezia Mestre, tel. 041/5318880 - fax 041/5318866, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

03A08169

AGENZIA DEL TERRITORIO

**Tariffe d'estimo
del comune di Montemarciano**

Si rende noto che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Marche n. 458 del 6 dicembre 2002, per le unità immobiliari urbane del comune di Montemarciano (Ancona), sono state provvisoriamente ripristinate le tariffe d'estimo e le rendite previgenti al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991.

03A08346

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Bilancio consuntivo

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta dell'11
della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER				
ENTRATE				
		Previsione definitiva 2002	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1	Contributo di vigilanza	35.975.624,00	33.890.014,82	-2.085.609,18
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	35.975.624,00	33.890.014,82	-2.085.609,18
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	1.136.200,00	875.976,21	-260.223,79
B2	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e realizzo valori mobiliari	0,00	1.859,24	1.859,24
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	206.600,00	217.371,06	10.771,06
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	1.342.800,00	1.095.206,51	-247.593,49

PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

per l'anno 2002

aprile 2003 ha approvato, ai sensi dell'art. 14
consuntivo dell'ISVAP per l'anno 2002

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2002	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1	SERVIZI VIGILANZA			
C1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	15.425.200,00	13.297.278,86	
C1.2	Compensi per lavoro straordinario	987.000,00	466.239,53	
C1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	719.400,00	947.799,34	
C1.4	Spese di formazione professionale	58.100,00	10.569,92	
	Totale ...	17.189.700,00	14.721.887,65	-2.467.812,35
C2	SERVIZIO ALBI			
C2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.878.700,00	2.628.031,42	
C2.2	Compensi per lavoro straordinario	185.900,00	117.725,40	
C2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	171.400,00	129.812,37	
C2.4	Spese di formazione professionale	13.900,00	2.348,92	
C2.5	Spese per funzionamento commissioni esami idoneità	124.000,00	22.046,03	
C2.6	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo	87.800,00	37.956,00	
	Totale ...	3.461.700,00	2.937.920,14	-523.779,86
C3	SERVIZIO STUDI			
C3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	1.341.300,00	1.265.610,78	
C3.2	Compensi per lavoro straordinario	80.300,00	15.056,81	
C3.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	216.900,00	54.903,19	
C3.4	Spese di formazione professionale	5.400,00	988,96	
C3.5	Spese per l'organizzazione e partecipazione a congressi	62.000,00	38.148,46	
	Totale ...	1.705.900,00	1.374.708,20	-331.191,80
C4	SERVIZIO LEGALE			
C4.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.118.000,00	2.174.286,92	
C4.2	Compensi per lavoro straordinario	148.300,00	93.789,42	
C4.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	121.300,00	43.274,38	
C4.4	Spese di formazione professionale	9.800,00	1.730,68	
	Totale ...	2.397.400,00	2.313.081,40	-84.318,60

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER				
ENTRATE				
		<i>Previsione definitiva 2002</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Differenze rispetto alle previsioni</i>

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva 2002	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni
C6	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE			
C6.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	3.984.800,00	5.111.932,43	
C6.2	Compensi per lavoro straordinario	295.300,00	336.542,34	
C6.3	Spese di formazione professionale	14.300,00	3.214,12	
	Totale ...	4.294.400,00	5.451.688,89	1.157.288,89
C7	SERVIZIO STATISTICO			
C7.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	506.800,00	481.938,53	
C7.2	Compensi per lavoro straordinario	22.400,00	14.930,53	
C7.3	Spese di formazione professionale	1.700,00	240,24	
C7.4	Indennità e rimborsi spese per missioni	20.900,00	0,00	
	Totale ...	551.800,00	497.109,30	-54.690,70
C8	BANCA DATI SINISTRI			
C8.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	868.400,00	287.131,87	
C8.2	Compensi per lavoro straordinario	46.300,00	16.199,39	
C8.3	Spese di formazione professionale	1.300,00	254,24	
C8.4	Spese di gestione	671.400,00	595.982,14	
C8.5	Spese di impianto	568.200,00	28.113,67	
	Totale ...	2.155.600,00	927.681,31	-1.227.918,69
	Totale spese dirette	31.756.500,00	28.224.076,89	-3.532.423,11

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER				
ENTRATE				
		Previsione definitiva 2002	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni
	TOTALE ENTRATE	37.318.424,00	34.985.221,33	-2.333.202,67
	<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	6.631.976,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.950.400,00	34.985.221,33	-8.965.178,67

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva 2002	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	– Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	421.000,00	478.690,72	
D2	Ufficio di staff - Segreteria Presidenza e Vice Direttore Generale	1.199.000,00	1.324.095,17	
D3	Oneri di funzionamento	9.334.200,00	5.238.569,01	
		10.954.200,00	7.041.354,90	-3.912.845,10
	– Investimenti			
D4	Acquisto immobilizzazioni	1.058.900,00	745.237,71	
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	180.800,00	112.724,10	
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	
		1.239.700,00	857.961,81	-381.738,19
	Totale spese indirette	12.193.900,00	7.899.316,71	-4.294.583,29
	TOTALE SPESE	43.950.400,00	36.123.393,60	-7.827.006,40
	Ripiano avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.950.400,00	36.123.393,60	-7.827.006,40

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
I			ENTRATE CORRENTI						
	1 ^A		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza	35.975.624,00	33.890.014,82	33.890.014,82	0,00	0,00	-2.085.609,18
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	35.975.624,00	33.890.014,82	33.890.014,82	0,00	0,00	-2.085.609,18
	2 ^A		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	1.136.200,00	875.976,21	267.820,55	608.155,66	0,00	-260.223,79
			Totale ...	1.136.200,00	875.976,21	267.820,55	608.155,66	0,00	-260.223,79
			Totale titolo I	37.111.824,00	34.765.991,03	34.157.835,37	608.155,66	0,00	-2.345.832,97
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	3 ^A		ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24
			Totale ...	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

			SPESE						
Tit	Cat	Cap.	Previsione definitiva 2002	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni	
			SPESE CORRENTI						
	1 ^a		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	235.152,00	233.923,37	141.088,59	92.834,78	0,00	-1.228,63
		10102	Indennità componenti Consiglio	232.400,00	218.428,03	218.428,03	0,00	0,00	-13.971,97
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	36.200,00	26.339,32	26.339,32	0,00	0,00	-9.860,68
			Totale ...	503.752,00	478.690,72	385.855,94	92.834,78	0,00	-25.061,28
	2 ^a		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	18.638.848,00	17.507.482,95	17.158.558,62	17.517,39	331.406,94	-1.131.365,05
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.293.700,00	4.796.259,79	4.643.619,79	10.640,00	142.000,00	-497.440,21
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.807.600,00	1.111.916,90	1.075.301,90	0,00	36.615,00	-695.683,10
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.032.900,00	1.021.743,34	957.633,56	57.109,78	7.000,00	-11.156,66
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	216.900,00	213.163,62	189.795,85	21.367,77	2.000,00	-3.736,38
		10206	Altri oneri del personale	2.588.500,00	2.581.085,90	1.518.336,08	1.062.217,82	532,00	-7.414,10
		10207	Spese di formazione professionale	108.500,00	19.347,08	16.217,08	3.130,00	0,00	-89.152,92
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	315.000,00	103.228,18	79.539,91	11.625,34	12.062,93	-211.771,82
		10209	Prestazioni professionali	93.000,00	92.900,98	88.013,79	4.887,19	0,00	-99,02
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	62.000,00	38.148,46	38.148,46	0,00	0,00	-23.851,54
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.150.400,00	2.863.825,19	2.760.190,89	103.634,30	0,00	-286.574,81
		10212	Acquisto di beni di consumo	242.700,00	199.505,45	141.708,01	48.022,52	9.774,92	-43.194,55
		10213	Spese per servizi e utenze	3.653.900,00	2.195.066,98	1.676.661,03	245.433,68	272.972,27	-1.458.833,02
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	147.200,00	69.908,26	37.562,47	29.746,59	2.599,20	-77.291,74
		10215	Spese di rappresentanza	15.500,00	15.254,57	15.254,57	0,00	0,00	-245,43
		10216	Spese di pubblicità	72.300,00	13.338,00	13.338,00	0,00	0,00	-58.962,00
		10217	Spese per pubblicazioni	216.900,00	59.130,19	59.016,19	114,00	0,00	-157.769,81
			Totale ...	37.655.848,00	32.901.305,84	30.468.896,20	1.615.446,38	816.963,26	-4.754.542,16

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
	4 ^A		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	206.600,00	217.371,06	210.194,65	7.176,41	0,00	10.771,06
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	206.600,00	217.371,06	210.194,65	7.176,41	0,00	10.771,06
			Totale titolo II	206.600,00	219.230,30	212.053,89	7.176,41	0,00	12.630,30
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5 ^A		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

			SPESE						
Tit	Cat	Cap.	Previsione definitiva 2002	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni	
	3 ^A		ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	1.848.800,00	1.706.164,74	1.479.780,68	226.384,06	0,00	-142.635,26
		10302	Altri oneri	151.500,00	151.156,82	151.156,82	0,00	0,00	-343,18
			Totale ...	2.000.300,00	1.857.321,56	1.630.937,50	226.384,06	0,00	-142.978,44
	4 ^A		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	1.204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204.800,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	777.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.800,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.982.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.600,00
			Totale titolo I	42.142.500,00	35.237.318,12	32.485.689,64	1.934.665,22	816.963,26	-6.905.181,88
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5 ^A		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	51.600,00	15.768,52	506,04	743,08	14.519,40	-35.831,48
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.291.500,00	691.496,16	29.104,61	104.611,33	557.780,22	-600.003,84
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	129.100,00	66.086,70	34.144,60	6.597,86	25.344,24	-63.013,30
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.627.100,00	773.351,38	63.755,25	111.952,27	597.643,86	-853.748,62
	6 ^A		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	180.800,00	112.724,10	112.724,10	0,00	0,00	-68.075,90
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	180.800,00	112.724,10	112.724,10	0,00	0,00	-68.075,90
			Totale titolo II	1.807.900,00	886.075,48	176.479,35	111.952,27	597.643,86	-921.824,52

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
IV			PARTITE DI GIRO						
	6 ^A		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	16.808.600,00	13.582.291,59	13.149.680,09	432.611,50	0,00	-3.226.308,41
			Totale ...	16.808.600,00	13.582.291,59	13.149.680,09	432.611,50	0,00	-3.226.308,41
			Totale titolo IV	16.808.600,00	13.582.291,59	13.149.680,09	432.611,50	0,00	-3.226.308,41
			TOTALE ENTRATE	54.127.024,00	48.567.512,92	47.519.569,35	1.047.943,57	0,00	-5.559.511,08
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	6.631.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	60.759.000,00	48.567.512,92	47.519.569,35	1.047.943,57	0,00	-12.191.487,08

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

			SPESE					
Tit	Cat	Cap.	Previsione definitiva 2002	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
	7 ^A		ESTINZIONE PRESTITI					
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO					
	8 ^A		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40801	Partite di giro	16.808.600,00	13.582.291,59	11.990.440,23	1.591.851,36	0,00
			Totale ...	16.808.600,00	13.582.291,59	11.990.440,23	1.591.851,36	0,00
			Totale titolo IV	16.808.600,00	13.582.291,59	11.990.440,23	1.591.851,36	0,00
			TOTALE USCITE	60.759.000,00	49.705.685,19	44.652.609,22	3.638.468,85	1.414.607,12
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	60.759.000,00	49.705.685,19	44.652.609,22	3.638.468,85	1.414.607,12
								-11.053.314,81

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE							
Tit.		Previsione definitiva 2002	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti-previsioni
I	ENTRATE CORRENTI	37.111.824,00	34.765.991,03	34.157.835,37	608.155,86	0,00	-2.345.832,97
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	206.600,00	219.230,30	212.053,89	7.176,41	0,00	12.630,30
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	16.808.600,00	13.582.291,59	13.149.680,09	432.611,50	0,00	-3.226.308,41
	TOTALE ENTRATE	54.127.024,00	48.567.512,92	47.519.569,35	1.047.943,57	0,00	-5.559.511,08
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	6.631.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	60.759.000,00	48.567.512,92	47.519.569,35	1.047.943,57	0,00	-12.191.487,08

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE							
Tit.		Previsione definitiva 2002	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni-previsioni
I	SPESE CORRENTI	42.142.500,00	35.237.318,12	32.485.689,64	1.934.665,22	816.963,26	-6.905.181,88
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.807.900,00	886.075,48	176.479,35	111.952,27	597.643,86	-921.824,52
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	16.808.600,00	13.582.291,59	11.990.440,23	1.591.851,36	0,00	-3.226.308,41
	TOTALE SPESE	60.759.000,00	49.705.685,19	44.652.609,22	3.638.468,85	1.414.607,12	-11.053.314,81
	RIPIANO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	60.759.000,00	49.705.685,19	44.652.609,22	3.638.468,85	1.414.607,12	-11.053.314,81

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2002

FONDO DI CASSA ALL' 1/1/2002		€	23.728.798,89
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2002	+	48.246.925,01	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2002	-	49.765.300,19	
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			- 1.518.375,18
<hr/>			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2002			22.210.423,71
CREDITI			
Totale crediti anno 2002 e precedenti	+	1.047.943,57	
Totale crediti anni precedenti eliminati		---	
			+ 1.047.943,57
RESIDUI ATTIVI			
Totale residui attivi anno 2002 e precedenti	+	---	
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	---	
			+ ---
DEBITI			
Totale debiti anno 2002 e precedenti	+	4.192.834,32	
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	202.351,05	
			- 3.990.483,27
RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi anno 2002 e precedenti	-	---	
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	+	---	
			- 1.414.607,12
<hr/>			
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002		€	17.853.276,89*

* di cui: € 10.320.422,00 "Avanzo di amministrazione indisponibile ex art. 6, comma 3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione" e € 7.532.854,89 "Avanzo di amministrazione dell'esercizio"

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Sori (provincia di Genova) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Sori citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 59, seconda colonna, al punto 1., quarto rigo, dove è scritto: «... aliquota agevolata: 5,5 per mille, ...», leggasi: «... aliquota agevolata: 5 per mille...».

03A08429

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castello di Vibio (provincia di Perugia) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Castello di Vibio citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, prima colonna, ovunque è scritto: «Comune di Castello di Vibio», leggasi: «Comune di *Monte* Castello di Vibio».

03A08430

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501163/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 1 6 *

€ 0,77